



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 324

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 26 febbraio 2020

I N D I C E

Commissioni riunite

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro):

Plenaria *Pag.* 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria *Pag.* 8

5^a - Bilancio:

Plenaria » 23

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria » 27

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Plenaria » 29

10^a - Industria, commercio, turismo:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 86) » 37

11^a - Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:

Plenaria » 38

12^a - Igiene e sanità:

Plenaria » 41

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:

Plenaria » 44

14^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria » 49

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:

Plenaria *Pag.* 54

Ufficio di Presidenza » 57

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	61
<i>Comitati riuniti V (mafie straniere) e VI (appalti) (Riunione n. 1)</i>	»	62
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:		
<i>Plenaria</i>	»	63
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	64
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti:		
<i>Plenaria</i>	»	65
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	66
Per l'infanzia e l'adolescenza:		
<i>Plenaria</i>	»	67
Per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Plenaria</i>	»	79
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	80
Inchiesta sul sistema bancario e finanziario:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	81
<i>Plenaria</i>	»	81

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Mercoledì 26 febbraio 2020

Plenaria

11^a Seduta

Presidenza del Presidente della 6^a Commissione
BAGNAI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REDIGENTE

(243) VITALI ed altri. – Ordinamento della giurisdizione tributaria

(714) CALIENDO ed altri. – Codice del processo tributario

(759) NANNICINI ed altri. – Codice della giurisdizione tributaria

(1243) ROMEO ed altri. – Riforma della giustizia tributaria

(1661) FENU ed altri. – Ordinamento degli organi di giurisdizione e amministrativi della giustizia tributaria

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 243, 714, 759, 1243, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1661, e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 16 gennaio.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*), relatore per la 6^a Commissione, d'intesa con il senatore CUCCA (*IV-PSI*), relatore per la 2^a Commissione, introduce brevemente il disegno di legge n. 1661 e, in conclusione, propone di congiungerne la discussione con il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 243, 714, 759 e 1243.

Convengono le Commissioni riunite.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*) anticipa che è in fase di assegnazione alle Commissioni riunite anche il disegno di legge n. 1687, che verte sulla medesima materia.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*), relatore per la 6^a Commissione, d'accordo il senatore CUCCA, relatore per la 2^a Commissione, preannuncia che avanzerà la stessa proposta di congiunzione anche per il disegno di legge indicato dal senatore Marino.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il PRESIDENTE dà conto delle numerose richieste di audizioni pervenute e ricorda le recenti determinazioni del Collegio dei senatori questori che pongono restrizioni all'ingresso di ospiti nei palazzi del Senato, suggerendo di valutare le modalità più idonee per svolgere la fase istruttoria.

Il senatore D'ALFONSO (*PD*), relatore per la 6^a Commissione, propone di convocare un Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite al fine di stabilire, anche individuando delle priorità, un calendario delle audizioni e di evidenziare i punti comuni a tutti i disegni di legge in esame, così da rendere più agevole il lavoro istruttorio con gli esperti che verranno ascoltati.

Concorda il senatore CUCCA (*IV-PSI*), relatore per la 2^a Commissione.

Il PRESIDENTE condivide la proposta del relatore D'Alfonso, anche se manifesta l'opportunità di svolgere le audizioni sulla base di un testo o di più testi già definiti, lasciando agli auditi e ai senatori la sensibilità di individuarne i temi più rilevanti.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*), prima di ogni altra considerazione, riterrebbe prioritario stabilire il tipo di riforma da varare, verificare l'efficienza della giustizia tributaria e individuarne le problematiche. Ricorda quindi alcuni dati relativi alle pendenze tra primo e secondo grado, che sembrerebbero evidenziare una soddisfazione complessiva da parte dei cittadini e dell'Amministrazione.

Il sottosegretario GUERRA consegna alla Presidenza una documentazione contenente dati sulla giustizia tributaria.

Le Commissioni riunite convengono quindi sulla proposta del relatore D'Alfonso.

Il PRESIDENTE comunica che la data della convocazione dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite verrà stabilita d'intesa tra le due Presidenze.

Prendono atto le Commissioni riunite.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 26 febbraio 2020

Plenaria**136^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE REFERENTE

(1729) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di martedì 25 febbraio.

Il PRESIDENTE avverte che è pervenuto il parere non ostativo della Commissione bilancio solo sul testo del provvedimento. Pertanto, si potrà procedere esclusivamente all'esame degli ordini del giorno.

Il senatore CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*) ritira l'emendamento 29.0.2, preannunciando l'intenzione di trasformarlo in ordine del giorno, al fine di impegnare il Governo a rinviare l'applicazione della norma contenuta nell'articolo 1, comma 12, della legge n. 3 del 2019, cosiddetta «spazzacorrotti», secondo cui è fatto divieto, tra l'altro, alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali di elargire contributi ai partiti o movimenti politici. In tal modo, infatti, si impedirebbe a cittadini italiani re-

sidenti all'estero di iscriversi ai partiti politici, limitando il diritto associativo costituzionalmente garantito.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) propone di accogliere l'ordine del giorno G/1729/1/1 come raccomandazione. Esprime invece parere contrario sugli ordini del giorno G/1729/2/1 e G/1729/3/1. Propone l'accoglimento dell'ordine del giorno G/1729/4/1, come anche dell'ordine del giorno G/1729/5/1, purché riformulato nella parte dispositiva, aggiungendo – in fine – le seguenti parole: «compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica».

Esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/1729/6/1 e propone l'accoglimento degli ordini del giorno G/1729/8/1 e G/1729/7/1, purché riformulati nella parte dispositiva, aggiungendo – in fine – le seguenti parole: «compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica».

Invita i proponenti a ritirare l'ordine del giorno G/1729/9/1, mentre il parere sull'ordine del giorno G/1729/12/1 è contrario. Invita altresì a ritirare gli ordini del giorno G/1729/10/1 e G/1729/11/1 ed esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1729/13/1.

Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1729/14/1, purché riformulato, nella parte dispositiva, inserendo, dopo le parole: «a valutare l'opportunità», il seguente inciso: «ove ne ricorrano le condizioni».

Propone altresì di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/1729/15/1, purché sia riformulato come segue: al primo punto del dispositivo, dopo le parole «opportune risorse», dovrebbero essere sopprese le seguenti: «quantificate in 900 milioni in 3 anni»; inoltre, al secondo punto del dispositivo, si dovrebbero premettere le parole «a valutare l'opportunità di».

Propone di accogliere come raccomandazione anche l'ordine del giorno G/1729/16/1, purché riformulato nella parte dispositiva, premettendo le parole «a valutare l'opportunità di».

Propone di accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno G/1729/17/1 e G/1729/18/1, mentre il parere sull'ordine del giorno G/1729/19/1 è contrario.

Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1729/20/1, purché riformulato, nella parte dispositiva, sostituendo dalle parole: «alla istituzione del procuratore telematico e digitale» fino alla parola: «garantendo» con le seguenti: «all'introduzione della figura del "delegato", persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che svolga attività professionale o non professionale, con poteri di rappresentanza per la gestione degli adempimenti digitali previsti da specifiche disposizioni di legge, per garantire».

Esprime quindi parere contrario sull'ordine del giorno G/1729/21/1. Inoltre, propone l'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G/1729/22/1, mentre il parere è contrario anche sull'ordine del giorno G/1729/23/1.

Infine, si riserva di pronunciarsi sull'ordine del giorno preannunciato dal senatore Calderoli, non appena sarà predisposto il testo.

Il sottosegretario MALPEZZI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore GRASSI (*L-SP-PSd'Az*) chiede alla rappresentante del Governo di rivalutare il parere contrario espresso sull'ordine del giorno G/1729/6/1, con il quale si propone una proroga dei termini per la riscossione di imposte nelle zone interessate dagli eventi sismici del 2016-2017. A suo avviso, è incomprensibile la mancanza di sensibilità su un tema che ha rilievo trasversale.

Il sottosegretario MALPEZZI precisa che l'Esecutivo, peraltro in linea con i Governi precedenti, ha stanziato risorse rilevanti per i territori colpiti dal terremoto, adottando un pacchetto di misure articolate. Ricorda, per esempio, il decreto-legge n. 123 del 2019, cosiddetto «decreto sisma», nonché gli interventi previsti dalla legge di bilancio e anche nel provvedimento all'esame. Inoltre, alla Camera, in prima lettura, è stato approvato un ordine del giorno che impegna il Governo a escludere dal calcolo dell'ISEE, anche per l'anno 2020, gli immobili o i fabbricati distrutti o dichiarati inagibili in seguito a calamità naturali.

Il senatore GRASSI (*L-SP-PSd'Az*) si dichiara insoddisfatto delle spiegazioni del Governo, ritenendo molto importanti anche le misure previste dall'ordine del giorno a sua firma.

Si passa alla votazione degli ordini del giorno.

L'ordine del giorno G/1729/1/1 è accolto come raccomandazione.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) insiste per la votazione degli ordini G/1729/2/1 e G/1729/3/1, su cui è stato espresso un parere contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni, sono respinti gli ordini G/1729/2/1 e G/1729/3/1.

L'ordine del giorno G/1729/4/1 è accolto dal Governo.

In assenza della proponente, il senatore PERILLI (*M5S*) fa proprio l'ordine del giorno G/1729/5/1 e – accogliendo l'invito del relatore – lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

Il senatore GRASSI (*L-SP-PSd'Az*) insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/1729/6/1, che – posto ai voti – è respinto.

Il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*), accogliendo l'invito del relatore, riformula l'ordine del giorno G/1729/8/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, che è accolto dal Governo.

In assenza del proponente, il senatore PARRINI (*PD*) fa proprio l'ordine del giorno G/1729/7/1 e – accogliendo l'invito del relatore – lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

In assenza dei proponenti, il senatore PERILLI (*M5S*) fa proprio l'ordine del giorno G/1729/9/1 e lo ritira.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/1729/12/1, che – posto ai voti – è respinto.

In assenza della proponente, il senatore PERILLI (*M5S*) fa propri gli ordini del giorno G/1729/10/1 e G/1729/11/1 e li ritira.

L'ordine del giorno G/1729/13/1 è accolto dal Governo.

In assenza della proponente, il senatore PERILLI (*M5S*) fa proprio l'ordine del giorno G/1729/14/1 e – accogliendo l'invito del relatore – lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*), accogliendo l'invito del relatore, riformula gli ordini del giorno G/1729/15/1 e G/1729/16/1 nei rispettivi testi 2, pubblicati in allegato, che sono accolti come raccomandazioni dal Governo.

Gli ordini del giorno G/1729/17/1 e G/1729/18/1 sono quindi accolti come raccomandazioni.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/1729/19/1, che – posto ai voti – è respinto.

In assenza del proponente, il senatore PARRINI (*PD*) fa proprio l'ordine del giorno G/1729/20/1 e – accogliendo l'invito del relatore – lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato, che è quindi accolto dal Governo.

Il senatore LA PIETRA (*FdI*) insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/1729/21/1, che – posto ai voti – è respinto.

L'ordine del giorno G/1729/22/1 è accolto come raccomandazione.

In assenza dei proponenti, il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) fa proprio l'ordine del giorno G/1729/23/1 e insiste per la votazione.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/1729/23/1 è respinto.

Il senatore CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*) presenta l'ordine del giorno G/1729/24/1, (*pubblicato in allegato*).

Il sottosegretario MALPEZZI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno, purché riformulato nella parte dispositiva, premettendo le seguenti parole: «a valutare l'opportunità di».

Il relatore GARRUTI (*M5S*) chiede una breve sospensione per valutare l'ordine del giorno del senatore Calderoli.

La seduta, sospesa alle ore 12,25, riprende alle ore 12,30.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/1729/24/1, purché, fermo quanto proposto dal rappresentante del Governo, le parole: «con riferimento» siano sostituite con la seguente: «limitatamente».

Il sottosegretario MALPEZZI esprime parere conforme.

Il senatore CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*), accogliendo l'invito del Sottosegretario e del Relatore, riformula l'ordine del giorno G/1729/24/1 in un testo 2, *pubblicato in allegato*, e ne chiede la votazione.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/1729/24/1 (testo 2) è approvato.

Il PRESIDENTE, nell'imminenza dell'avvio della discussione in Assemblea, prevista per le ore 13, constata l'impossibilità di concludere l'esame in tempo utile, e preannuncia che riferirà in tal senso sull'andamento dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,35.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1729

(al testo del decreto-legge)

G/1729/5/1 (testo 2)

EVANGELISTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

premessi che:

all'articolo 13 del provvedimento in esame si introducono disposizioni in materia di trasporto marittimo e ferroviario;

numerose sono le disposizioni che interessano il trasporto stradale, sia per quanto riguarda la sicurezza che in materia di incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti;

di altrettanta rilevanza parrebbero interventi in materia di trasporto aereo, in ragione delle peculiarità geografiche del nostro paese e soprattutto in considerazione degli avvenimenti che di recente hanno coinvolto una delle compagnie aeree che garantisce la continuità territoriale con la Sardegna;

considerato che:

il diritto alla mobilità a condizioni agevolate per i cittadini residenti nelle isole garantisce a tali cittadini il rispetto di quei principi di uguaglianza e libera circolazione previsti dalla Costituzione e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale consente agli stati membri di imporre oneri di servizio pubblico su determinate rotte particolarmente periferiche;

il 12 febbraio 2020 gli azionisti di *Air Italy*, *Alisarda* e *Qatar airways* attraverso *Aqa holding*, a causa delle persistenti e strutturali condizioni di difficoltà del mercato hanno deciso all'unanimità di mettere la società *Air Italy* in liquidazione;

a seguito dell'avvio delle procedure di liquidazione rischiano il posto di lavoro i 1.450 dipendenti di *Air Italy* che lavorano tra Olbia e Milano Malpensa;

il 16 aprile in Sardegna scade il termine del regime di continuità territoriale che garantisce ai sardi la mobilità aerea da e per Roma e Milano, mentre la continuità territoriale marittima è regolamentata da una Convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Compagnia Italiana di Navigazione Spa in scadenza a luglio 2020;

la continuità territoriale aerea per la Sardegna, già drasticamente ridotta dal taglio nel 2014 delle cosiddette «rotte minori», rischia di essere seriamente compromessa;

il nuovo progetto di continuità territoriale, presentato dalla regione Sardegna alla fine del 2019, e attualmente oggetto di approfondimenti con la Commissione europea, non consentirebbe di garantire in tempi celeri i collegamenti da e per l'isola;

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha dichiarato di aver firmato il 20 febbraio il decreto contenente la proroga necessaria a consentire la prosecuzione dei servizi, a fronte dell'impegno assunto di recente dal Presidente della regione Sardegna di definire le procedure e affidare la gara entro il 31 dicembre 2020;

il Ministro del lavoro ha dichiarato l'intenzione del Governo di sostenere il reddito dei lavoratori interessati dalla messa in liquidazione di *Air Italy* con concrete prospettive di impiego, qualunque siano gli esiti dell'incontro previsto tra tutte le parti coinvolte;

impegna il Governo:

ad assumere tutte le iniziative utili a tutelare nel più breve tempo possibile il diritto alla mobilità da e per la Sardegna, anche valutando l'opportunità di attivarsi con interventi a carattere d'urgenza, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

G/1729/7/1 (testo 2)

MANCA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

premessi che:

nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 è stato previsto, sulla base di apposita risoluzione parlamentare, che tra i disegni di legge collegati alla legge di bilancio 2020 vi sia anche «un disegno di legge di revisione del Testo Unico degli Enti Lo-

cali (TUEL)» considerato, tra l'altro, quale misura per migliorare l'efficacia della pubblica amministrazione;

gli ultimi provvedimenti finanziari varati dal Governo hanno mostrato una rinnovata attenzione alle Province;

la legge di Bilancio 2020 ha previsto l'incremento dei fondi per gli investimenti delle Province per la manutenzione delle strade e degli istituti scolastici superiori, nonché fondi per la progettazione;

il presente decreto-legge ha previsto una revisione della disciplina delle assunzioni di personale delle Province in analogia a quanto previsto per i Comuni e una norma sulla riduzione del debito degli enti territoriali;

nell'*iter* di conversione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», oltre a numerose norme di semplificazione, è stato introdotto l'articolo 57-*quater* che prevede l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti e l'attribuzione di una indennità in favore del presidente della provincia, pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella di sindaco;

è sempre più urgente una revisione delle disposizioni della legge 7 aprile 2014, n. 56, riguardo le Province, che avevano un carattere espressamente transitorio;

per l'applicazione della norma sulle indennità dei presidenti di Provincia sono emerse diverse problematiche interpretative, relativamente alla natura giuridica, alla decorrenza, all'ambito di applicazione e al rapporto con l'indennità del sindaco;

impegna il Governo:

ad avviare, in tempi brevi, il percorso di revisione dell'ordinamento degli enti locali, ed in particolare delle Province, e, nell'immediato, tenuto conto della natura secondo livello di tale ente intermedio, a considerare a carico del bilancio della Provincia la sola parte aggiuntiva, rispetto all'indennità già in godimento in qualità di Sindaco, in tal modo consentendo l'equiparazione tra l'indennità del Presidente e quella del Sindaco del comune capoluogo come previsto dall'articolo 57-*quater* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

G/1729/8/1 (testo 2)

BRESSA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

premessi che:

nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2019 è stato previsto, sulla base di apposita risoluzione parlamentare, che tra i disegni di legge collegati alla legge di bilancio 2020 vi sia anche «un disegno di legge di revisione del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL)» considerato, tra l'altro, quale misura per migliorare l'efficacia della pubblica amministrazione;

gli ultimi provvedimenti finanziari varati dal Governo hanno mostrato una rinnovata attenzione alle Province;

la Legge di Bilancio 2020 ha previsto l'incremento dei fondi per gli investimenti delle Province per la manutenzione delle strade e degli istituti scolastici superiori, nonché fondi per la progettazione;

il decreto-legge n. 162 del 2019 ha previsto una revisione della disciplina delle assunzioni di personale delle Province in analogia a quanto previsto per i Comuni e una norma sulla riduzione del debito degli enti territoriali;

nell'*iter* di conversione del decreto-legge n. 124 del 2019 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», oltre a numerose norme di semplificazione, è stato introdotto l'articolo 57-*quater* che prevede l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti fino all'85 per cento della misura dell'indennità spettante ai sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti e l'attribuzione di una indennità in favore del presidente della provincia, pari a quella del sindaco del comune capoluogo, in ogni caso non cumulabile con quella di sindaco;

è sempre più urgente una revisione delle disposizioni della legge n. 56/2014 sulle Province, che avevano un carattere espressamente transitorio e che oggi presentano diversi problemi applicativi a seguito degli esiti del referendum costituzionale del 2016;

per l'applicazione della norma sulle indennità dei presidenti di provincia sono emerse diverse problematiche interpretative, relativamente alla natura giuridica, alla decorrenza, all'ambito di applicazione e al rapporto con l'indennità del sindaco;

impegna il Governo:

ad avviare, in tempi brevi, il percorso di revisione dell'ordinamento degli enti locali, ed in particolare delle Province, e, nell'immediato, tenuto conto della natura secondo livello di tale ente intermedio, a consi-

derare a carico del bilancio della Provincia la sola parte aggiuntiva, rispetto all'indennità già in godimento in qualità di Sindaco, in tal modo consentendo l'equiparazione tra l'indennità del Presidente e quella del Sindaco del comune capoluogo come previsto dall'articolo 57-*quater* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

G/1729/14/1 (testo 2)

RICCIARDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

premessi che:

l'articolo 31-*bis* del disegno di legge in esame assegna contributi alle città metropolitane di Roma e Milano per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale di manutenzione di strade e di scuole;

all'articolo 38-*bis* si prevede una ricollocazione delle risorse previste dalla legge di bilancio 2020 per la concessione di contributi per il finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria, nonché degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole;

considerato che:

il Ponte San Nicola di Benevento, che insiste sull'omonimo torrente, è stato costruito nel 1955 sulla base di un progetto elaborato dall'ingegnere Riccardo Morandi;

le condizioni di conservazione dei materiali dimostrano diversi fenomeni di degrado legati soprattutto all'effetto dell'acqua. In particolare si segnalano gravi problematiche strutturali quali l'ossidazione dei ferri di armatura con conseguente espulsione del calcestruzzo;

gli interventi di manutenzione necessari alla messa in sicurezza del ponte di San Nicola comporterebbero uno sforzo economico che il Comune di Benevento potrebbe, al momento, non essere in grado di sostenere,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, ove ne ricorrano le condizioni, di destinare uno specifico contributo al comune di Benevento finalizzato alla riqualificazione e messa in sicurezza del ponte di San Nicola.

G/1729/15/1 (testo 2)

BERARDI, PAGANO

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

premesso che:

il decreto in esame, all'articolo 35, comma 1-ter, prevede l'abrogazione della norma che ha autorizzato la SAT (Società Autostrada Tirrenica) S.p.A. a realizzare l'autostrada A 12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia; dispone, inoltre, che, fino al 31 ottobre 2028, la SAT provveda esclusivamente alla gestione delle sole tratte aperte al traffico della medesima autostrada. Viene infine previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la SAT S.p.A., procedono alla revisione della convenzione unica vigente;

il Corridoio Tirrenico, con particolare riferimento alla tratta Grosseto - Capalbio - Civitavecchia, è, da ormai troppi anni, al centro di un dibattito senza fine che coinvolge tutte le strutture istituzionali interessate;

l'infrastruttura necessita di interventi urgenti di ammodernamento che non possono più essere procrastinati a causa delle gravi criticità in ordine di sicurezza stradale, a causa delle quali il territorio maremmano è troppo spesso scenario di incidenti stradali anche mortali,

impegna il Governo:

a provvedere, anche attraverso lo stanziamento di opportune risorse, al completamento stradale del Corridoio Tirrenico attraverso l'adeguamento della SS 1 Aurelia, e in particolare alla messa in sicurezza della tratta Grosseto-Capalbio-Civitavecchia;

a valutare l'opportunità di prevedere l'affidamento ad Anas del progetto esecutivo dell'infrastruttura viaria, per la realizzazione di una moderna superstrada, con le complanari ed i necessari collegamenti stradali.

G/1729/16/1 (testo 2)

BERARDI, PAGANO

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

premessi che:

il decreto in esame, all'articolo 35, comma 1-*ter*, prevede l'abrogazione della norma che ha autorizzato la SAT (Società Autostrada Tirrenica) S.p.A. a realizzare l'autostrada A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia, lo stesso articolo, dispone, inoltre, che, fino al 31 ottobre 2028, la SAT provveda esclusivamente alla gestione delle sole tratte aperte al traffico della medesima autostrada; viene infine previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la SAT S.p.A., procedono alla revisione della convenzione unica vigente;

il Corridoio Tirrenico, con particolare riferimento alla tratta Grosseto-Capalbio-Civitavecchia, è sempre stato al centro di un dibattito acceso e confusionario;

risultano necessari interventi urgenti per l'ammodernamento di una infrastruttura che presenta gravi criticità in ordine alla sicurezza stradale visti i frequenti incidenti, anche mortali, che vedono coinvolto il territorio maremmano,

impegna il Governo:

a provvedere, anche attraverso lo stanziamento di opportune risorse, al completamento stradale del Corridoio Tirrenico attraverso l'adeguamento della SS 1 Aurelia, e in particolare alla messa in sicurezza della tratta Grosseto-Capalbio-Civitavecchia;

a valutare l'opportunità di prevedere l'affidamento ad Anas del progetto esecutivo dell'infrastruttura viaria, per la realizzazione di una moderna superstrada, con le complanari ed i necessari collegamenti stradali.

G/1729/20/1 (testo 2)

MIRABELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (A.S. 1729),

premessi che:

l'articolo 42 del decreto-legge in esame modifica l'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12, relativamente al funzionamento e alla *governance* delle piattaforme digitali;

l'articolo 8 del citato decreto-legge n. 135 del 2018 è volto a garantire, tra l'altro, la conformità dei servizi di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29 e 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica;

l'articolo 42 del decreto-legge in esame è volto a trasferire la materia di cui al citato articolo 8 del decreto-legge n. 135 del 2018 alla Presidenza del Consiglio e al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato, con ciò intendendosi il trasferimento concernente funzioni, poteri e coordinamento, anche quelli precedentemente posti in capo al commissario straordinario e ad Agid, e pertanto riaffidando la materia e i relativi contenuti alla nuova *governance* che viene a definirsi, anche in previsione dell'attuazione da quanto disposto dalla previsione della Nuova società spa interamente partecipata dallo Stato per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana e della gestione della Piattaforma di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

al Senato della Repubblica, nel corso della discussione in materia di semplificazioni e digitalizzazione sono stati accolti l'ordine del giorno G13.101, in sede di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia e l'ordine del giorno G/1577/22/1 nel corso della discussione del disegno di legge n. 1577, recante norme di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche, entrambi concernenti la possibilità, nell'aggiornamento delle procedure di semplificazione, di avvalersi di una pluralità di canali tra i quali quelli dei «Procuratori Telematici», soggetti che a titolo professionale (professionisti iscritti agli albi professionali e professionisti che esercitano la professione a norma della legge n. 4 del 2013), anche mediante l'uso della delega, sviluppano servizi professionali volti a fornire a terzi servizi amministrativi espletati con il supporto di tecnologie informatiche, telematiche e digitali, anche al fine di rendere sempre più efficace l'opera di digitalizzazione dei servizi della PA e a livello di mercato in favore di imprese e cittadini, contribuendo inoltre a ridurre i costi sia per la pubblica amministrazione che per gli utenti;

sono ancora in vigore norme, come in parte la legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999), che contengono disposizioni in contrasto con norme e prassi definite a seguito della crescente normativa innovativa in materia telematica e digitale, mentre il conseguente ricorso sempre più frequente alla telematica e alla dematerializzazione di procedure esigerebbe una chiara identi-

ficazione e regolamentazione dei soggetti che intervengono in questi processi anche in rappresentanza o delega degli utenti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di procedere all'introduzione della figura del "delegato", persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che svolga attività professionale o non professionale, con poteri di rappresentanza per la gestione degli adempimenti digitali previsti da specifiche disposizioni di legge, per garantire l'accesso a servizi e piattaforme tecnologiche, prevedendo altresì il superamento di norme obsolete temporalmente precedenti le leggi richiamate in premessa che si frappongono ad una semplice, rapida e lineare attuazione delle nuove norme e procedure introdotte in materia di informatizzazione, digitalizzazione e razionalizzazione degli strumenti telematici.

G/1729/24/1 (testo 2) (già 29.0.2)

CALDEROLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

premessi che:

l'articolo 1, comma 12 della legge n. 3 del 2019 prevede, tra l'altro, il divieto alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi ai partiti o movimenti politici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconsiderare le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 12, secondo periodo, della legge n. 3 del 2019, limitatamente ai contributi elargiti per l'iscrizione e il rinnovo dell'iscrizione al partito o al movimento politico.

G/1729/24/1 (già 29.0.2)

CALDEROLI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica»,

premessi che:

l'articolo 1, comma 12 della legge n. 3 del 2019 prevede, tra l'altro, il divieto alle persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi ai partiti o movimenti politici,

impegna il Governo

a riconsiderare le disposizioni di cui al comma 12, secondo periodo, della legge n. 3 del 2019, con riferimento ai contributi elargiti per l'iscrizione e il rinnovo dell'iscrizione al partito o al movimento politico.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 26 febbraio 2020

Plenaria**257^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PESCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Baretta e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Simona Flavia Malpezzi.

La seduta inizia alle ore 9,25.

IN SEDE CONSULTIVA

(1664) Conversione in legge del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MANCA (PD) illustra l'emendamento accantonato nella seduta del 25 febbraio scorso, nonché gli emendamenti approvati dalla Commissione e i relativi subemendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che è rimasto in sospeso l'esame dell'emendamento 2.1, su cui era stato espresso alla 7^a Commissione permanente parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Non vi sono osservazioni da formulare sugli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

In relazione ai subemendamenti, la proposta 3.0.300 (testo 3)/100 è sostanzialmente identica al subemendamento di Commissione 3.0.300/1, sul quale è stato espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per mancanza di relazione tecnica.

I subemendamenti 1.10000/100, 1.10000/101 e 1.10000/102 sono analoghi all'emendamento di Commissione 2.1 (testo 2), sul quale è stato espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Non vi sono osservazioni sui subemendamenti 3.0.200 (testo 3)/100 e 1.10000/103.

Il sottosegretario BARETTA esprime un avviso contrario per i profili finanziari sull'emendamento 2.1, in assenza di relazione tecnica, concordando con il relatore sulla valutazione non ostativa in merito alle proposte approvate dalla Commissione. Con riguardo ai subemendamenti, conferma l'avviso contrario sulla proposta 3.0.300 (testo 3)/100, mentre non ha osservazioni da formulare, dal punto di vista finanziario, sui subemendamenti 1.10000/100, 1.10000/101 e 1.10000/102, alla luce di ulteriori approfondimenti istruttori. Concorda infine con il Relatore sull'assenza di osservazioni sulle proposte 3.0.200 (testo3)/100 e 1.10000/103.

Il PRESIDENTE comunica che è stata appena trasmessa dall'Assemblea una riformulazione, ossia la proposta 2.2 (testo 2), che attribuisce al Ministero dell'istruzione anche la funzione di promozione e coordinamento del sistema integrato dei servizi di educazione e di istruzione per bambini fino a sei anni.

Il relatore MANCA (PD), anche alla luce del parere non ostativo già espresso sul testo base, ritiene che la riformulazione non presenti criticità dal punto di vista finanziario, trattandosi di compiti istituzionali da svolgere con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario Simona Flavia MALPEZZI concorda con la valutazione del relatore, aggiungendo che la riformulazione, nel merito, è stata condivisa dai proponenti con il Governo.

Non essendovi richieste di intervento, il relatore MANCA (PD), sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito e alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta del parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti e subemendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1 e 3.0.300 (testo 3)/100. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti.».

La proposta, messa ai voti, risulta approvata.

(1729) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*), nel ricordare che il Governo ha depositato, nell'ultima seduta, la relazione tecnica aggiornata, verificata positivamente, propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo.

Il sottosegretario BARETTA si associa al relatore.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo in dichiarazione di voto, rimarca l'insoddisfazione per la tempistica estremamente ridotta riservata a questo ramo del Parlamento in merito all'esame di un provvedimento così corposo e significativo. Non trattandosi ormai di un'eccezione, ritiene necessario compiere una riflessione collettiva sulla distorsione del sistema bicamerale e sulla lesione dell'equilibrio istituzionale designato dalla Costituzione che tale prassi determina: invita al riguardo i Gruppi ad attuare uno sforzo condiviso, al di là delle convenienze del momento, per ripristinare un corretto rapporto tra gli organi costituzionali.

Annuncia quindi il voto di astensione del proprio Gruppo sulla proposta di parere, in considerazione del contenuto del provvedimento.

Il PRESIDENTE, dopo aver espresso condivisione per le considerazioni della senatrice Rivolta, che richiedono a ciascuno, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, di attivarsi per assicurare un regolare ed efficace funzionamento del procedimento legislativo, pone in votazione la proposta di parere non ostativo sul testo che, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1729) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il Governo, nella seduta di ieri, ha depositato, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata.

Propone pertanto di ribadire anche all'Assemblea il parere non ostativo sul testo già espresso alla Commissione di merito.

Non essendovi richieste di intervento, con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è posta in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,45.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 26 febbraio 2020

Plenaria

122^a Seduta

Presidenza del Presidente
COLTORTI

Interviene il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli accompagnata dal dottor Mauro Antonelli, capo della Segreteria tecnica, e dalla dottoressa Sabrina Pirruccio.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente COLTORTI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'incidente ferroviario avvenuto a Lodi il 6 febbraio 2020

Il PRESIDENTE introduce l'audizione.

Il ministro DE MICHELI svolge la propria relazione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori D'ARIENZO (*PD*), CIOFFI (*M5S*), SANTILLO (*M5S*), DE FALCO (*Misto*) e CORTI (*L-SP-PSd'Az*).

Interviene in replica il ministro DE MICHELI.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la disponibilità e il contributo ai lavori della Commissione e dichiara conclusa la procedura informativa in titolo.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'ordine del giorno della Commissione è integrato con la discussione, in sede redigente, dell'Atto Senato 1727, recante «Interventi per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019».

La seduta termina alle ore 9,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 26 febbraio 2020

Plenaria**100^a Seduta**

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1729) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella precedente seduta si è svolta la relazione sul provvedimento in esame. Cede quindi la parola al relatore per l'illustrazione del parere.

Il relatore TARICCO (*PD*) propone l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) illustra, a nome del proprio Gruppo, una proposta di parere alternativo di tenore contrario (*pubblicata in allegato*) presentata insieme ai Gruppi Forza Italia e Fratelli d'Italia.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore LA PIETRA (*FdI*), esprimendo il proprio voto favorevole alla proposta di parere alternativo illustrata dal senatore Bergesio. Sottolinea che il provvedimento è composto da una miriade di microinterventi che spaziano su molteplici settori

senza tuttavia incidere in maniera significativa sui reali aspetti problematici del Paese. Fa presente che l'estrema frammentazione delle norme contenute nel provvedimento rende difficoltoso anche esprimere un giudizio sintetico; in conclusione, stigmatizza il modo di procedere adottato in tale circostanza dal Governo che, attraverso il ricorso al voto di fiducia, impedisce ancora una volta di approfondire gli argomenti trattati e di svolgere una discussione approfondita.

Il relatore TARICCO (*PD*) raccomanda l'approvazione della propria proposta di parere, ricordando che il provvedimento in esame dispone la proroga di una serie di termini legislativi in scadenza: si tratta pertanto, nella stragrande maggioranza dei casi, di interventi necessari, soprattutto a seguito delle vicende che hanno portato all'approvazione alla fine dello scorso anno di una legge di bilancio per l'anno 2020 particolarmente impegnativa, in particolare per quello che riguarda il versante del contenimento della spesa. Più in generale fa presente che il provvedimento reca diversi interventi di particolare interesse per il settore agricolo, tra i quali ricorda la proroga del cosiddetto *bonus verde*, la disposizione concernente l'informazione antimafia per i titolari di terreni agricoli che accedono ai fondi europei nonché la proroga degli incentivi relativi agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas. Al riguardo sottolinea come il tema ampiamente trattato dalla Commissione dell'inquinamento da nitrati in agricoltura in determinate aree del Paese potrà essere meglio affrontato anche grazie a tale tipo di intervento previsto nel decreto-legge.

Il senatore MOLLAME (*M5S*) condivide gran parte delle considerazioni testé svolte dal relatore Taricco e ricorda come la definizione del provvedimento in esame come «Milleproroghe» non origini da questo Governo ma risalga addirittura al 2003. Preannuncia in conclusione il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice CALIGIURI (*FIBP-UDC*), nel preannunciare il proprio voto contrario alla proposta di parere presentata dal relatore, sottolinea come, a dispetto della gran mole di norme contenute nel provvedimento, la qualità complessiva dell'intervento del Governo risulta obiettivamente modesta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero di senatori, viene posta in votazione e approvata la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Risulta conseguentemente preclusa la proposta di parere alternativo presentata dai Gruppi Lega Nord, Forza Italia e Fratelli d'Italia.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate (n. 159)**

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella seduta del 19 febbraio si è svolta l'illustrazione del provvedimento in titolo. Cede quindi la parola al senatore Taricco, in sostituzione della senatrice Biti, per l'illustrazione del parere.

Il relatore TARICCO (*PD*) illustra una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato), in cui sottolinea l'importanza di introdurre nell'ordinamento nazionale una disciplina dell'etichettatura delle carni suine trasformate nelle more dell'emanazione di atti comunitari.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*), nel condividere l'impostazione generale della proposta presentata dal relatore, chiede che questa venga integrata con un riferimento a quanto previsto dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 135 del 2018, recante disposizioni in materia di etichettatura per quanto concerne l'indicazione del luogo di provenienza per determinate categorie di alimenti.

Il relatore TARICCO (*PD*) ritiene condivisibile la proposta del senatore Bergesio e presenta pertanto una nuova proposta di parere (*pubblicata in allegato*).

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere viene posta in votazione e approvata all'unanimità.

*IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, attuativa dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europ+che) (n. 154)**

(Osservazioni alla 11^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente VALLARDI ricorda che nella seduta del 19 febbraio si è svolta l'illustrazione del provvedimento in titolo. Cede quindi la parola alla relatrice Naturale, per l'illustrazione delle osservazioni.

La relatrice NATURALE (M5S) presenta uno schema di osservazioni favorevoli.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni favorevoli viene posta in votazione e approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA E ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI

Il presidente VALLARDI comunica che la seduta della Commissione, già convocata domani, giovedì 27 febbraio, alle ore 8,45, non avrà luogo e l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocato al termine per la programmazione dei lavori, è anticipato alle ore 8,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI BERGESIO, FULVIA MICHELA CALIGIURI E LA PIETRA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1729

La Commissione,

considerato che il decreto-legge in esame, oltre a contenere proroghe di tutti i termini in scadenza al 31 dicembre 2019, introduce specifiche disposizioni in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni e di innovazione tecnologica, configurandosi per ciò come un «decreto *omnibus*»;

per quanto concerne il comparto agricolo ed agroalimentare gli interventi adottati appaiono assolutamente privi di una visione di più ampio respiro, indirizzata alla crescita di settori strategici per l'economia italiana;

una prova è rappresentata dagli interventi di proroga per l'anno 2020 del «*bonus verde*», (articolo 10, comma 1) che se pure rispondono alla necessità di diffondere, attraverso la detrazione fiscale, buone pratiche per il contenimento dei cambiamenti del clima, sono privi di carattere strutturale;

il florovivaismo è un settore di punta del «*made in Italy*», con un valore della produzione attorno ai 2,5 miliardi, e con 27.000 imprese con oltre 100.000 occupati, impegnate nella coltivazione di oltre 2.000 specie vegetali. È necessario dunque garantire al settore interventi stabili e duraturi nel tempo;

il richiamo ad un *green new deal* italiano, basato su logiche meramente propagandistiche, ha portato all'introduzione nell'ultima legge di bilancio (legge 30 dicembre 2019, n. 160) di misure come la *plastic tax* e *sugar tax* che, ancora prima della loro entrata in vigore, prevista rispettivamente per luglio e ottobre 2020, hanno già dispiegato i loro negativi effetti sul settore agroalimentare;

alcune imprese del settore della produzione di *soft drink* hanno già annunciato che, in ragione dell'introduzione delle nuove tasse, delocalizzeranno i propri stabilimenti creando gravi disagi all'occupazione; in particolare, la *plastic tax* sta già comportando conseguenze negative sugli investimenti e la produzione in molte regioni italiane;

si giudica pertanto un'opportunità mancata quella di non aver previsto nel decreto legge adeguati interventi di sostegno dell'agroalimentare italiano, nonché iniziative mirate ad uno sviluppo in chiave innovativa del settore agricolo. Il sostegno all'innovazione è una misura di assoluta centralità per il mondo agricolo, in grado di innalzare lo sviluppo e di fornire una risposta efficace ai cambiamenti del clima;

per le stesse ragioni si giudica grave la mancanza della proroga del termine relativo all'istituzione della Commissione per lo studio delle proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, di cui alla legge 30 dicembre 2019, n. 160. Si ritiene infatti che gli interventi per la soppressione dei sussidi considerati ambientalmente dannosi necessitino di una seria ed adeguata strategia di transizione, al fine dell'individuazione dei sussidi che siano realmente dannosi ed arrivare ad una loro riduzione senza provocare un danno all'economia delle aziende coinvolte;

le misure di rafforzamento delle azioni di contrasto alla contraffazione e alla tutela del «*made in Italy*», (articoli 28, comma 3 e 41) appaiono assolutamente carenti, anche di fronte alla necessità di sostenere le produzioni di qualità davanti a fenomeni che possano comprometterne la competitività, come l'introduzione dei dazi americani e la *Brexit*;

soltanto con riferimento alla *Brexit*, in pericolo ci sono 3,4 miliardi di esportazioni agroalimentari «*made in Italy*» soprattutto vino, ortofrutta fresca e trasformata, come i derivati del pomodoro, ma anche pasta, formaggi e olio d'oliva;

si rende pertanto necessario tutelare l'agroalimentare italiano con interventi che prevedano da un lato, l'introduzione di forme di ristoro dei danni subiti dalle imprese per recenti accadimenti internazionali, e dall'altro nuovi investimenti per la difesa e la valorizzazione del «*made in Italy*», anche rafforzando l'operato degli organi preposti ai controlli ufficiali;

con riguardo alle misure antimafia per i titolari di fondi agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi da 5.000 a 25.000 euro, (articolo 10, comma 2) si osserva come la proroga al 31 dicembre 2020, non sia risolutiva ad evitare il rischio dell'interruzione delle erogazioni a causa delle difficoltà burocratiche legate alla produzione della documentazione. Occorre dunque provvedere ad una immediata revisione del sistema dell'informazione antimafia volto ad una stabilizzazione degli interventi oggetto di proroga;

si rileva, infine, la totale assenza di iniziative a favore del comparto della pesca. Risulta fondamentale per il settore l'adozione di misure che prevedano l'esonero dall'emissione elettronica dello scontrino per le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale, al fine di introdurre una reale semplificazione delle incombenze che gravano sugli imprenditori ittici e restituire loro maggiore competitività.

Per tali motivi la Commissione Agricoltura del Senato della Repubblica,

esprime parere contrario.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 159

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, per quanto di competenza,

premesso che, se da un lato il regolamento (UE) n. 1169/2011 ha operato un complesso riassetto della normativa in materia di etichettatura prevedendo, tra l'altro, le modalità di indicazione obbligatoria e volontaria dell'origine in etichetta, dall'altro la Commissione europea non ha ancora previsto l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni suine trasformate;

considerato che l'esigenza di conoscere l'origine dei prodotti alimentari è particolarmente sentita in Italia, come emerso in consultazioni pubbliche e indagini condotte dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) che hanno evidenziato l'importanza per i consumatori di essere informati sull'origine della materia prima in etichetta per le carni trasformate;

considerato che, anche con l'obiettivo di tener conto delle richieste dei consumatori, con lo schema di decreto ministeriale in titolo viene introdotta nell'ordinamento – nelle more dell'emanazione di atti comunitari – una disciplina dell'etichettatura delle carni suine trasformate,

esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 159**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto ministeriale in titolo, per quanto di competenza,

premessi che, se da un lato il regolamento (UE) n. 1169/2011 ha operato un complesso riassetto della normativa in materia di etichettatura prevedendo, tra l'altro, le modalità di indicazione obbligatoria e volontaria dell'origine in etichetta, dall'altro la Commissione europea non ha ancora previsto l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per le carni suine trasformate;

considerato che l'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito dalla legge n. 12 del 2019, recante disposizioni in materia di etichettatura, recita: «al comma 3 sono individuate le categorie specifiche di alimenti per le quali è stabilito l'obbligo dell'indicazione del luogo di provenienza. Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, in collaborazione con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), assicura la realizzazione di appositi studi diretti a individuare la presenza di un nesso comprovato tra talune qualità degli alimenti e la relativa provenienza nonché a valutare in quale misura sia percepita come significativa l'indicazione relativa al luogo di provenienza e quando la sua omissione sia riconosciuta ingannevole. I risultati delle consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e trasmessi alla Commissione europea congiuntamente alla notifica del decreto di cui al comma 3.»;

considerato che l'esigenza di conoscere l'origine dei prodotti alimentari è particolarmente sentita in Italia, come emerso in consultazioni pubbliche e indagini condotte dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) che hanno evidenziato l'importanza per i consumatori di essere informati sull'origine della materia prima in etichetta per le carni trasformate;

considerato che, anche con l'obiettivo di tener conto delle richieste dei consumatori, con lo schema di decreto ministeriale in titolo viene introdotta nell'ordinamento – nelle more dell'emanazione di atti comunitari – una disciplina dell'etichettatura delle carni suine trasformate,

esprime parere favorevole.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 26 febbraio 2020

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 86

Presidenza del Presidente
GIROTTO

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,25

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ELETTRICITÀ FUTURA NELL'AMBITO DELL'ATTO DEL GOVERNO N. 158 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/844 CONCERNENTE LA PRESTAZIONE ENERGETICA NELL'EDILIZIA E L'EFFICIENZA ENERGETICA)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 26 febbraio 2020

Plenaria

164^a Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Di Piazza.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (n. 157)

(Osservazioni alla 12^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 febbraio.

Il relatore AUDDINO (*M5S*) presenta e illustra uno schema di osservazioni favorevoli (il cui testo è *pubblicato in allegato*), mettendo particolarmente in evidenza l'apprezzabile adozione, prevista dalla normativa europea in via di recepimento, di limiti alle esposizioni a radiazioni più restrittivi.

Il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) riterrebbe opportuno un approfondimento del testo. Coglie l'occasione per segnalare l'urgenza della costituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla salute e

sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed auspicare che la Presidenza di tale organo venga assegnata a un esponente delle forze di opposizione.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, lo schema di osservazioni viene quindi posto in votazione, risultando approvato a maggioranza.

La senatrice NISINI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che sarebbe stato preferibile consentire di compiere gli opportuni approfondimenti in merito allo schema di osservazioni, piuttosto che procedere subito alla votazione.

Il senatore LAUS (*PD*), prendendo atto del rilievo della senatrice Nisini, osserva che non sussista alcun motivo per attribuire alla Presidenza una qualsiasi volontà di comprimere il dibattito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che la Commissione sarà convocata alle ore 12 di martedì 3 marzo per il seguito delle comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; alle ore 15 della stessa giornata le Commissioni 1^a e 11^a riunite saranno convocate per le comunicazioni programmatiche del Ministro per la pubblica amministrazione.

In riferimento al ciclo di audizioni già previsto nell'ambito della discussione congiunta dei disegni di legge in materia di *caregiver* ricorda le misure restrittive adottate dal Collegio dei Senatori Questori in relazione all'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19: le audizioni saranno pertanto sostituite dall'acquisizione di documenti scritti.

Intervengono successivamente il senatore DE VECCHIS (*L-SP-PSd'Az*) e la senatrice PARENTE (*IV-PSI*), segnalando la possibilità di acquisire le memorie di un numero più ampio di soggetti rispetto a quelli di cui era prevista l'audizione.

La presidente MATRISCIANO invita quindi i Gruppi a far pervenire alla presidenza le relative segnalazioni.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIerna SEDUTA POMERIDIANA

La PRESIDENTE avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta già convocata alle ore 14 di oggi non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 8,55.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 157

L'11^a Commissione permanente,

esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto in titolo,

premesso che:

– lo schema di decreto in esame reca l'attuazione della direttiva 2013/59/ Euratom il cui termine di recepimento è scaduto il 6 febbraio 2018; contro l'Italia risulta avviata, per il mancato recepimento della medesima, la procedura d'infrazione 2018/2044;

– la direttiva 2013/59 Euratom stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, con riferimento sia all'esposizione medica sia alle persone soggette ad esposizione professionale sia alla popolazione;

considerato che:

– la suddetta direttiva attua un processo di armonizzazione legislativa aggiornando e raccogliendo in un quadro unitario le disposizioni in materia contenute in cinque precedenti direttive (contestualmente abrogate), introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in raccomandazioni europee (come l'esposizione al radon nelle abitazioni) o non considerate (come le esposizioni volontarie per motivi non medici);

– la direttiva reca due importanti aspetti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, entrambi recepiti dal decreto in esame: *a)* la riduzione consistente dei limiti di esposizione per i lavoratori classificati esposti a radiazioni ionizzanti, pari a 20 mSv/a; *b)* la riduzione della concentrazione del gas radon sia negli ambienti di lavoro che nelle civili abitazioni, che passa al valore di 300 Bq/m³ e per le civili abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024 passa al valore di 200 Bq/m³;

considerato altresì che:

– il decreto in esame, all'articolo 29, recepisce la direttiva 2013/59/Euratom relativamente ai limiti di esposizione alle radiazioni gamma (1 mSv/a) rilasciate dai materiali da costruzione nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro. Inoltre, prevede, per coloro che procedono all'immissione sul mercato di alcuni tipi di materiali riportati nell'allegato II del decreto in esame (ad esempio tufo, granito, porfido, pozzolane, lava) l'obbligo di determinare le concentrazioni di attività dei radionuclidi,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 26 febbraio 2020

Plenaria

121^a Seduta

Presidenza del Presidente
COLLINA

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1729) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che è stata dichiarata conclusa la fase della discussione generale.

Quindi, in qualità di relatore, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice CASTELLONE (M5S) sottolinea, anzitutto, che il provvedimento in esame reca diverse misure di rilievo per il personale sanitario, in particolare in tema di stabilizzazione dei precari, assunzione di medici specializzandi, prosecuzione del rapporto di servizio dei dirigenti medici fino al settantesimo anno di età, assunzioni da parte degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e degli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS).

Evidenzia, altresì, l'importanza degli stanziamenti per le strutture che si dedicano ai trapianti di tipo allogenico e all'adroterapia, per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica e per lo *screening* gratuito fina-

lizzato alla prevenzione e alla eradicazione del *virus* dell'epatite C (misura, quest'ultima, che l'oratrice ricorda originare da un'iniziativa del proprio Gruppo).

Annuncia, pertanto, il voto favorevole del Gruppo M5S.

La senatrice FREGOLENT (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce in primo luogo la critica al metodo seguito dal Governo, che porta ad una compressione dei tempi d'esame in uno dei due rami del Parlamento ed impedisce l'approfondimento dei temi di rilievo sanitario nelle Commissioni di merito a ciò deputate.

Quanto ai contenuti del provvedimento in esame, rileva che esso reca una serie di interventi disorganici e transitori e manca di una visione di sistema. Con particolare riferimento alle misure concernenti il personale sanitario, osserva che si prevedono in alcuni casi (Ministero della salute, AIFA) facoltà assunzionali disgiunte da una preventiva valutazione dei fabbisogni ed in deroga rispetto alla disciplina generale valevole per il settore della Pubblica amministrazione. Ritiene che occorrerebbe un approccio di ben altro tipo e richiama, in maniera esemplificativa, i contenuti e le finalità dei disegni di legge n. 1106 e 1660.

Tanto premesso, annuncia a nome del proprio Gruppo voto contrario.

La senatrice STABILE (*FIBP-UDC*) dichiara che il proprio Gruppo valuta negativamente il provvedimento in esame nel suo complesso, ma trova condivisibili alcune specifiche misure inerenti al settore sanitario. Si riferisce, in particolare, alle disposizioni relative all'assunzione dei medici specializzandi e all'incremento delle risorse per i trattamenti accessori della dirigenza medica mediante utilizzo della quota di risorse già spettante a titolo di retribuzione individuale di anzianità.

Annuncia, pertanto, che in questa sede il suo Gruppo esprimerà un voto di astensione.

La senatrice BOLDRINI (*PD*) rimarca che l'ormai consueto provvedimento annuale di proroga termini reca, in quest'occasione, diverse misure di notevole rilievo per il settore sanitario. Oltre alle disposizioni su cui si sono soffermate le senatrici Castellone e Stabile, segnala gli stanziamenti in materia di metodi alternativi alla sperimentazione animale, le misure per l'introduzione nei LEA degli accertamenti diagnostici neonatali, il contributo in favore dell'Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità, la disciplina transitoria concernente i medici palliativisti, il differimento del termine per l'iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Dichiara, quindi, che il suo Gruppo esprimerà un voto favorevole.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di parere avanzata dal Presidente-relatore è posta in votazione e risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice CANTÙ (*L-SP-PSd'Az*) chiede delucidazioni in merito all'*iter* del disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il PRESIDENTE comunica che il provvedimento sarà esaminato nella giornata odierna dall'Assemblea della Camera e potrebbe essere licenziato in tempi rapidi. Fa presente che, se assegnato in sede referente alla Commissione, sarà iscritto all'ordine del giorno in maniera tempestiva, ove possibile nel corso di questa settimana. Saggiunge che, in proposito, la programmazione dei lavori potrà essere discussa in maniera approfondita nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocata nella giornata di domani.

La seduta termina alle ore 9.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 26 febbraio 2020

Plenaria**123^a Seduta**

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Morassut.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera (n. 138)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La presidente MORONESE avverte che si passerà alla votazione dello schema di parere proposto dalla relatrice e pubblicato in allegato al resoconto della seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto contrario della sua parte politica ritenendo innanzitutto non condivisibile la condizione di cui al punto *a*) dello schema di parere. Giudica infatti inopportuno che la cadenza degli obblighi ai quali fa riferimento la predetta lettera *a*) sia fissata per legge, essendo invece assai più funzionale che la stessa sia valutata in sede di autorizzazione integrata ambientale. Anche

le osservazioni contenute nello schema di parere risultano in larga parte non convincenti. In merito alla lettera *b*) va infatti evidenziato che la stessa prevede valutazioni che, a seconda dei casi, troverebbero una più ragionevole collocazione o in sede di valutazione di impatto ambientale o in sede di autorizzazione integrata ambientale. Giudica poi del tutto superfluo il suggerimento contenuto nel punto *c*) delle osservazioni, mentre quello di cui alla lettera *d*) non fa che confermare l'approccio «punitivo» nei confronti del mondo delle imprese che contraddistingue questa maggioranza e che la sua parte politica rifiuta in modo netto.

Il senatore MARTELLI (*Misto*) ribadisce ancora una volta la sua valutazione complessivamente critica nei confronti di un approccio normativo definito in sede europea – del quale è espressione anche la direttiva UE 2015/2193 in attuazione – che finisce in molti casi per impedire quei passi avanti che pure sarebbero necessari, come ad esempio per quanto riguarda le PFAS che, a suo avviso, potrebbero essere del tutto vietate, senza che ciò crei problemi insormontabili nei cicli produttivi nei quali queste sono utilizzate. Il senatore Martelli ritiene che peraltro i suggerimenti contenuti nello schema di parere rappresentino comunque un minimo apprezzabile e, per questo, annuncia un voto di astensione.

La senatrice GALLONE (*FIBP-UDC*) annuncia il voto contrario del gruppo Forza Italia, richiamandosi alle considerazioni svolte dal senatore Arrigoni.

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, lo schema di parere proposto dalla relatrice è posto ai voti e approvato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (n. 146)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Rinvio del seguito dell'esame)

La presidente MORONESE, non essendovi richieste di intervento in discussione generale, rinvia il seguito dell'esame.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

La presidente MORONESE avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 14,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 9,20.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 138**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,
premessò che:

lo schema di decreto legislativo in titolo reca disposizioni integrative e correttive al quadro normativo introdotto con il decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, che ha recato l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193;

il suddetto decreto legislativo n. 183 del 2017 ha recepito la direttiva (UE) 2015/2193 sulla base dei criteri di delega stabiliti dall'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), che prevedevano che il Governo procedesse al riordino del quadro normativo degli stabilimenti aventi emissioni in atmosfera, in cui si colloca la disciplina degli impianti di combustione medi;

considerato che l'articolo 1 dello schema in esame apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale, emendato dal decreto legislativo n. 183 del 2017, con specifico riferimento alla Parte Quinta, in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, e in particolare, il comma 1 dell'articolo 1 modifica il Titolo I della suddetta Parte che riguarda la prevenzione e la limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti ed attività;

rilevato:

che la lettera *b*) del predetto comma 1 modifica l'articolo 269, recante la disciplina delle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti, allo scopo di semplificare e chiarire i procedimenti ivi previsti, nonché specificando che i valori limite di emissione identificati e riportati nell'autorizzazione rilasciata al gestore dello stabilimento devono riferirsi solo alle sostanze e ai parametri specificati nel ciclo produttivo dello stabilimento, unitamente al metodo di monitoraggio e non alle sostanze generiche;

che al riguardo, sarebbe opportuno in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o in zone che richiedono una particolare tutela ambientale, che tra i valori limite di emissione indicati nell'autorizzazione vi siano anche quelli relativi alle emissioni preesistenti, nonché quelli relativi ai limiti di particolato (PM_{2,5}) al fine di avere un quadro quanto più esaustivo circa la qualità dell'aria esistente in quel determinato territorio ove insistono gli stabilimenti oggetto di autorizzazione;

che la lettera *c*) del comma 1 introduce modifiche formali all'articolo 270, relativo all'individuazione degli impianti e al convogliamento delle emissioni, al fine di coordinare la disposizione con le abrogazioni operate dal decreto legislativo n. 183 del 2017 e che tale disposizione, nella formulazione vigente, al comma 4, stabilisce che «se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso stabilimento sono destinati a specifiche attività tra loro identiche», l'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può considerare gli stessi come un unico impianto disponendo il convogliamento ad un solo punto di emissione, risultando in proposito auspicabile, in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, che l'autorità competente consideri, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 270, il convogliamento delle emissioni diffuse derivanti anche da processi non combustivi;

che la lettera *d*) del comma 1 reca modifiche all'articolo 271, relativo ai valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività, introducendo semplificazioni e chiarimenti sulle modalità di definizione, controllo e monitoraggio dei suddetti valori limite di emissione negli stabilimenti, nonché introducendo, con il nuovo capoverso *7-bis*, il principio in base al quale le emissioni delle sostanze più pericolose per la salute debbano essere limitate il più possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e tali sostanze, assieme a quelle classificate come preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (*REACH*), debbano essere sostituite non appena possibile dai cicli produttivi che generano le emissioni;

che al riguardo si riscontra l'assenza di un termine predefinito per la sostituzione delle sostanze di particolare pericolosità dai cicli produttivi fonte di emissioni, ragion per cui sarebbe auspicabile l'indicazione di un termine entro cui i titolari delle autorizzazioni comunichino alle autorità competenti la sostituzione di tali sostanze;

che inoltre, il suddetto regolamento (CE) n. 1907/2006 (*REACH*) richiamato dal citato capoverso *7-bis*, reca disposizioni in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche e all'allegato XIV elenca le sostanze considerate estremamente preoccupanti. Si tratta delle sostanze che rispondono alla classificazione nella classe di pericolo di cancerogenicità, mutagenicità sulle cellule germinali, tossicità per la riproduzione, quelle che sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche, quelle aventi proprietà che perturbano il sistema endocrino e quelle con probabilità scientificamente comprovata di arrecare gravi effetti sulla salute umana, prevedendo che queste sostanze siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative, ove queste siano economicamente e tecnicamente valide. I codici richiamati nel proposto comma *7-bis* ossia H340, H350, H360, si riferiscono rispettivamente a sostanze che possono provocare mutazioni genetiche, sostanze cancerogene e tossiche per la riproduzione;

che infine si rende necessario procedere quanto prima all'aggiornamento dell'Allegato 1, parte II della parte V del decreto legislativo n. 152

del 2006, contenente i valori limite di emissione degli impianti rispetto alle attuali conoscenze scientifiche, prestando particolare attenzione al tema delle emissioni in atmosfera dei PFAS ritenute particolarmente pericolose per la salute umana;

viste le osservazioni della Commissione Politiche dell'Unione europea formulate in data 14 gennaio 2020, della Commissione giustizia formulate in data 29 gennaio 2020, della Commissione Industria, commercio, turismo formulate in data 12 febbraio 2020 e della Commissione Affari costituzionali formulate in data 25 febbraio 2020;

visto il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, espresso in data 20 febbraio 2020;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, al comma 1, alla lettera *d*), n. 1, capoverso «7-*bis*», dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Ogni cinque anni a decorrere dalla data di rilascio o rinnovo dell'autorizzazione, il gestore trasmette all'autorità competente una relazione con la quale analizza la disponibilità di sostanze alternative da utilizzare nel ciclo produttivo ed esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione» nonché prevedere adeguate sanzioni in caso di mancata ottemperanza a tale obbligo;

b) all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-*bis*. In sede di prima applicazione la relazione di cui al terzo periodo del comma 7-*bis* dell'articolo 271 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), n. 1), è trasmessa all'autorità competente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

e con le seguenti osservazioni:

a) prevedere, entro un anno, l'aggiornamento dell'Allegato 1, parte II della parte V del decreto legislativo n. 152 del 2006, contenente i valori limite di emissione degli impianti rispetto alle attuali conoscenze scientifiche, prestando particolare attenzione al tema delle emissioni in atmosfera dei PFAS;

b) valutare l'opportunità di inserire una specifica disposizione volta a introdurre, in fase autorizzativa, la valutazione degli impatti cumulativi in base alle emissioni preesistenti e superamenti del Pm 2.5 su base territoriale, utilizzando i dati delle centraline per il rilevamento della qualità dell'aria almeno nel raggio di dispersione delle emissioni e a eventuali valutazioni delle fonti di particolato totale (primario e secondario);

c) valutare l'opportunità, in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, che l'autorità competente consideri, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 270, il convogliamento delle emissioni diffuse derivanti anche da processi non combustivi;

d) valutare l'opportunità nelle ipotesi di depenalizzazione di cui alla lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 1 di raddoppiare il minimo delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 26 febbraio 2020

Plenaria**153^a Seduta**

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE CONSULTIVA

(1729) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il senatore LOREFICE (*M5S*), relatore, presenta uno schema di parere sul provvedimento in titolo, ricordando che il decreto in conversione dispone la proroga di termini legislativi di prossima scadenza, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, recando al contempo misure organizzative e finanziarie per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione di pubbliche amministrazioni e magistrature, nonché misure in materia di innovazione tecnologica.

Rileva, quindi, alcune disposizioni di maggiore attinenza alle competenze della Commissione, di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-*bis*, sulle assunzioni a tempo indeterminato da parte delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 1, comma 9, in materia di agevolazioni postali all'editoria, e all'articolo 5, comma 3, in materia di sperimentazione sugli animali a fini scientifici.

Per quanto riguarda l'articolo 35, comma 1, che introduce una disciplina, derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice dei contratti pubblici, finalizzata a regolare i casi di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, propone di esprimere una osservazione.

In particolare, sottolinea come il citato articolo 35, comma 1, preveda una modifica regolatoria in materia di revoca della concessione e la contestuale disapplicazione di norme convenzionali, tra cui l'articolo 9-*bis* della Convenzione unica, che prevede in caso di «mutamenti sostanziali del quadro legislativo o regolatorio» la risoluzione di diritto della convenzione stessa.

Ricorda a tale riguardo che la Commissione europea, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2419, aveva censurato la sostituzione unilaterale del contratto di concessione, avvenuto mediante l'imposizione della Convenzione unica, senza fornire motivazioni circa gli scopi perseguiti né orientamenti sulle modalità di applicazione, e che al fine di superare tali censure, l'articolo 8-*duodecies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, ha modificato la disciplina sulle concessionarie autostradali (recata dall'articolo 2, commi 82-90, del decreto-legge n. 262 del 2006), in modo da escludere l'applicazione unilaterale delle relative convenzioni da parte del Governo e i rischi di retroattività.

Propone, pertanto, di invitare la Commissione di merito a valutare se la predetta modifica del rapporto concessorio non sia da considerare come modifica unilaterale alla stregua di quella oggetto della citata procedura di infrazione.

Il relatore passa, quindi, a considerare il comma 1-*ter* del medesimo articolo 35, che dispone l'abrogazione della norma che ha autorizzato la SAT (Società Autostrada Tirrenica) S.p.A. a realizzare l'autostrada A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia, e prevede che, fino al 31 ottobre 2028, la SAT provveda esclusivamente alla gestione delle sole tratte già aperte al traffico della medesima autostrada, prevedendo anche che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la SAT S.p.A. procedano alla revisione della Convenzione unica vigente.

A tale proposito, richiama i contenuti della recente sentenza del 18 settembre 2019 (causa C-526/17), nell'ambito della quale la Corte di giustizia dell'Unione ha statuito che l'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione unica del 2009, nella parte in cui proroga dal 31 ottobre 2028 al 31 dicembre 2046 la concessione relativa alla tratta Livorno-Cecina dell'autostrada A12 Livorno-Civitavecchia, senza pubblicare alcun bando di gara, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 58 della direttiva 2004/18/CE.

Propone, quindi, di osservare che le disposizioni contenute nell'articolo 35, comma 1-*ter*, del decreto-legge sono finalizzate a superare il contenzioso europeo, provvedendo, in linea con le conclusioni della Corte di giustizia dell'Unione, a riportare al 31 ottobre 2028 la scadenza della gestione da parte della concessionaria delle tratte già aperte al traffico.

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*) si dichiara favorevole al tenore del parere proposto dal relatore e sottolinea come l'aumento del contingente di personale amministrativo, di 295 unità, che il Ministero della giustizia può assumere a tempo determinato per l'eliminazione dell'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, di-

sposto con i commi 6-*bis* e 6-*ter* dell'articolo 8, si ponga in linea con la Raccomandazione del Consiglio UE, del 9 luglio 2019, sulla necessità di migliorare l'efficienza del sistema giudiziario italiano.

Condivide, quindi, le due osservazioni proposte dal relatore e in particolare la prima, che solleva il dubbio sulla possibile criticità della modifica unilaterale del rapporto concessorio.

Il senatore CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*) preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo su un provvedimento originariamente finalizzato all'urgente necessità di prorogare alcuni termini legislativi, che poi si è allargato a contenere disposizioni non rispondenti alla predetta esigenza, trasformandosi in una sorta di nuova manovra di bilancio. Stigmatizza, d'altra parte, l'assenza di una proroga necessaria, concernente le cosiddette «bollette pazze» relative alle utenze domestiche.

Anche la senatrice TESTOR (*FIBP-UDC*) preannuncia il voto di astensione del suo Gruppo, condividendo le considerazioni del senatore Candiani e sottolineando come l'impossibilità di modificare i provvedimenti come quello in esame in seconda lettura segni, di fatto, il superamento del bicameralismo paritario e svilisca il ruolo del Parlamento.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere, allegato al resoconto di seduta.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1729

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che il decreto in conversione dispone la proroga di termini legislativi di prossima scadenza, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, recando al contempo misure organizzative e finanziarie per garantire l'efficienza e l'efficacia dell'azione di pubbliche amministrazioni e magistrature, nonché misure in materia di innovazione tecnologica;

rilevato che le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1 estendono di un anno, fino al 31 dicembre 2021, l'applicazione della disciplina transitoria che consente l'assunzione a tempo indeterminato di soggetti che abbiano rapporti di lavoro dipendente a termine con pubbliche amministrazioni, e che tale proroga consente di superare le censure di «trattamento meno favorevole e mancanza di protezione contro l'impiego abusivo a tempo determinato nel settore pubblico», mosse dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia nell'ambito della procedura di infrazione n. 2014/4321;

preso atto che l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 9, in materia di agevolazioni postali all'editoria, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE in materia di aiuti di Stato;

considerato che l'articolo 5, comma 3, differisce di un anno, fino al 1° gennaio 2021, il termine di decorrenza di alcuni divieti e condizioni in materia di procedure di sperimentazione sugli animali a fini scientifici o educativi, previsti dal decreto legislativo n. 26 del 2014, in merito ai quali è attualmente pendente la procedura di infrazione n. 2016/2013, in quanto ritenute misure più restrittive o, in ogni caso, non conformi rispetto alla disciplina europea di cui alla direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;

considerato che l'articolo 35, comma 1, introduce una disciplina, derogatoria rispetto a quella prevista dal Codice dei contratti pubblici, finalizzata a regolare i casi di revoca, decadenza o risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio. In particolare sono disciplinati: l'affidamento ad ANAS S.p.A. della gestione di tali strade o autostrade nelle more dell'affidamento a nuovo concessionario; l'indennizzo da corrispondere in caso di estinzione della concessione per inadempimento del concessionario; nonché l'efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione;

considerato che il comma 1-*ter* dell'articolo 35 dispone l'abrogazione della norma che ha autorizzato la SAT (Società Autostrada Tirrenica) S.p.A. a realizzare l'autostrada A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia, e prevede che, fino al 31 ottobre 2028, la SAT provveda esclusivamente alla gestione delle sole tratte già aperte al traffico della medesima autostrada. Viene altresì previsto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la SAT S.p.A. procedano alla revisione della Convenzione unica vigente,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

a) in riferimento al citato articolo 35, comma 1, che prevede una modifica regolatoria in materia di revoca della concessione e la contestuale disapplicazione di norme convenzionali, tra cui l'articolo 9-*bis* della Convenzione unica, che prevede in caso di «mutamenti sostanziali del quadro legislativo o regolatorio» la risoluzione di diritto della convenzione stessa, si ricorda che la Commissione europea, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/2419, aveva censurato la sostituzione unilaterale del contratto di concessione, avvenuto mediante l'imposizione della Convenzione unica, senza fornire motivazioni circa gli scopi perseguiti né orientamenti sulle modalità di applicazione, e che al fine di superare tali censure, l'articolo 8-*duodecies* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, ha modificato la disciplina sulle concessionarie autostradali (recata dall'articolo 2, commi 82-90, del decreto-legge n. 262 del 2006), in modo da escludere l'applicazione unilaterale delle relative convenzioni da parte del Governo e i rischi di retroattività. Valuti, pertanto, la Commissione di merito, se la predetta modifica del rapporto concessorio non sia da considerare come modifica unilaterale alla stregua di quella oggetto della citata procedura di infrazione;

b) in riferimento all'articolo 35, comma 1-*ter*, si richiamano i contenuti della recente sentenza del 18 settembre 2019 (causa C-526/17), nell'ambito della quale la Corte di giustizia dell'UE ha statuito che l'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione unica del 2009, nella parte in cui proroga dal 31 ottobre 2028 al 31 dicembre 2046 la concessione relativa alla tratta Livorno-Cecina dell'autostrada A12 Livorno-Civitavecchia, senza pubblicare alcun bando di gara, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2 e 58 della direttiva 2004/18/CE. Le disposizioni contenute nell'articolo 35, comma 1-*ter*, del decreto-legge sono quindi finalizzate a superare il contenzioso europeo provvedendo, in linea con le conclusioni della Corte di giustizia dell'UE, a riportare al 31 ottobre 2028 la scadenza della gestione da parte della concessionaria delle tratte già aperte al traffico.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 26 febbraio 2020

Plenaria

Presidenza della Presidente
Emanuela CORDA

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica

S. 1729 Governo, approvato dalla Camera

(Parere alla 1^a Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Rosa Silvana ABATE (*M5S*), *relatrice*, nel ricordare che la Commissione ha già espresso il proprio parere sul provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, esprimendo, nella seduta del 6 febbraio scorso, un parere favorevole con osservazioni, chiarisce che richiamerà, in primo luogo, le osservazioni contenute nel parere indicando se le stesse siano state o meno recepite e illustrerà quindi, successivamente, le ulteriori disposizioni inserite nel provvedimento di interesse per la Commissione.

Ricorda, quindi, che la prima osservazione invitava le Commissioni competenti in sede referente a valutare l'opportunità di recepire le proposte di modifica e integrazione formulate dalla Conferenza delle regioni, dall'ANCI e dall'UPI. Al riguardo, segnala che nel provvedimento sono state inserite numerose disposizioni in materia che appaiono recepire le richieste degli enti territoriali. Tra le altre cose: sono stati prorogati, rispettivamente al 15 maggio e al 30 giugno 2020, i termini per la richiesta da parte degli enti locali dei contributi per gli interventi di messa in sicurezza del territorio previsti dalla legge di bilancio 2020 e per la definizione da

parte del Ministero dell'interno dell'ammontare dei contributi (articolo 1, comma 10-*septies*); è stato prorogato al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni edificio scolastico situato in zone a rischio sismico 1 e 2 (articolo 6, comma 5-*novies*); sono stati finanziati interventi per il miglioramento della qualità dell'aria (articolo 24, commi da 5-*bis* a 5-*quater*);

Segnala che le ulteriori osservazioni della Commissione non sono state invece recepite. Ritiene pertanto che possano essere riproposte nel parere che la Commissione è chiamata a rendere.

Le osservazioni, in particolare, invitavano a: con riferimento all'articolo 1, comma 7, inserire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione del regolamento chiamato ad individuare in concreto la tipologia di dati reddituali dei dirigenti pubblici da sottoporre a pubblicazione; con riferimento all'articolo 17, estendere le norme in materia di assunzioni a tempo determinato da parte delle province anche alle città metropolitane, in analogia a quanto previsto dalle altre misure contenute nell'articolo con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato; con riferimento all'articolo 18, prevedere un coinvolgimento della Conferenza unificata nel processo di elaborazione dei bandi-tipo per le assunzioni delle pubbliche amministrazioni; sempre con riferimento all'articolo 18, valutare l'introduzione di misure di agevolazione nelle assunzioni per quei comuni che abbiano un rapporto tra popolazione residente e dipendenti inferiore alla media nazionale; con riferimento all'articolo 23, riorganizzare le sezioni regionali della Corte dei conti; con riferimento all'articolo 25, comma 1, chiarire un dubbio interpretativo relativo al previsto incremento delle risorse per i trattamenti economici accessori della dirigenza medica; con riferimento all'articolo 30, prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri chiamato a disciplinare le modalità di verifica dell'attuazione dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 243/2016 (tale articolo prevede che le risorse per gli interventi di coesione nelle regioni del Mezzogiorno siano ripartite in misura proporzionale alla popolazione residente, cd. «clausola del 34 per cento»).

Con riferimento ad alcune ulteriori disposizioni inserite nel testo del provvedimento alla Camera segnala, inoltre, per quanto concerne le competenze della Commissione, il comma 8-*bis* dell'articolo 1 che modifica la disciplina della tassazione automobilistica in caso di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente, prorogando il termine per il versamento delle somme in scadenza nel primo semestre 2020 e prevedendo nuove modalità di individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa. È previsto il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni per la definizione delle modalità operative per l'acquisizione dei dati necessari all'individuazione dei soggetti tenuti al pagamento della tassa. Il comma 3-*quater* dell'articolo 4 proroga invece al 2021 l'entrata in vigore del canone unico comunale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. L'articolo 16-*ter* interviene sulla situazione di carenza dei segretari comu-

nali e provinciali. In particolare, viene ridotta la durata del corso concorso di formazione e del tirocinio pratico per i segretari comunali e provinciali. Inoltre, al fine di ovviare alla carenza di segretari nei piccoli comuni si prevede la possibilità di conferire, in via transitoria, le funzioni di vicesegretario a funzionari di ruolo del comune con determinati requisiti. L'articolo 17-*bis* prevede, al comma 1, che non si applichi per gli anni 2020 e 2021, la previsione in base alla quale sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. Al comma 2 si dispone che i termini, attualmente previsti per lo svolgimento delle elezioni provinciali sono differiti al 45° giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti dei consigli comunali in quelle province in cui i consigli comunali interessati al turno annuale elettorale siano tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto. L'articolo 18-*bis* differisce al 31 dicembre 2020 il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni. L'articolo 39-*bis* consente alle province e alle città metropolitane di utilizzare anche per gli anni dal 2019 al 2022 le quote di proventi da sanzioni per violazioni al Codice della strada per il finanziamento delle funzioni di viabilità e di polizia locale.

L'articolo 39-*ter*, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020 prevede che il disavanzo emergente in conseguenza della sentenza possa essere oggetto di un ripiano graduale con quote annuali (la sentenza ha infatti censurato l'uso improprio delle anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni). L'articolo 39-*quater* prevede un ripiano graduale, suddiviso in quindici annualità, del disavanzo degli enti locali emergente in conseguenza delle diverse modalità di calcolo dell'accantonamento del fondo per i crediti di dubbia esigibilità.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Flavio GASTALDI (*LEGA*) rileva come alcune disposizioni, introdotte nel corso dell'esame alla Camera, necessiterebbero di aggiustamenti. In particolare con riferimento al nuovo articolo 39-*bis*, che consente alle province e alle città metropolitane di utilizzare quote di proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada per il finanziamento delle funzioni di viabilità e di polizia locale, per il miglioramento della sicurezza stradale, nonché per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano e delle aree e sedi stradali, rileva che in mancanza dell'indicazione circa le aree in cui tali proventi debbano essere utilizzati, potrebbe venirsi a creare una situazione per cui i proventi derivanti dalle sanzioni comminate in una certa zona vengano utilizzati in altre zone creando, in tal modo, una sperequazione.

Anche con riferimento al nuovo articolo 16-*ter* che, con la finalità di ovviare alla carenza di segretari comunali nei piccoli comuni, consente di conferire, in via transitoria, le funzioni di vicesegretario a funzionari di

ruolo del comune con determinati requisiti, osserva che, tuttavia, tale disposizione spesso non è concretamente applicabile poiché molte amministrazioni hanno un singolo dipendente e dunque non è materialmente possibile individuare la persona cui affidare l'incarico. Rileva come trovi in ogni caso positivo che la tematica dei piccoli comuni sia stata affrontata anche se non risolta del tutto.

Rileva, infine, come anche la normativa riguardante l'ARERA sarebbe passibile di miglioramenti.

Dichiara pertanto il voto contrario del gruppo della Lega.

La Commissione approva la proposta di parere (*vedi allegato*).

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 8,50 alle ore 9.

ALLEGATO

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (C. 2325 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1729 di conversione del decreto-legge n. 162 del 2019, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica;

richiamato il parere già espresso sul provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta del 6 febbraio 2020;

espresso apprezzamento per il recepimento, nel corso dell'esame alla Camera, di alcune delle richieste di modifica e integrazione proposte dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, dall'ANCI e dall'UPI, come anche il parere della Commissione sollecitava a fare;

rilevato che:

il provvedimento, di portata assai ampia, appare riconducibile principalmente alle materie organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali ed ordinamento civile, di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettere *g*) ed *l*) della Costituzione); assumono anche rilievo le ulteriori materie di competenza esclusiva armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie e tutela dei beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettere *e*) ed *s*) nonché quelle di competenza concorrente sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali ed organizzazione di attività culturali (articolo 117, terzo comma);

l'articolo 1, comma 7, affida a un regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, l'individuazione in concreto della tipologia di dati reddituali dei dirigenti pubblici da sottoporre a pubblicazione, dopo che la Corte costituzionale ha sancito, con la sentenza n. 50 del 2019, l'incostituzionalità della disposizione che prevedeva l'obbligo di pubblicazione di tutti i dati; al riguardo, potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione del regio-

lamento, dato che lo stesso troverà applicazione anche nei confronti dei dirigenti degli enti territoriali;

all'articolo 17, recante norme in materia di facoltà assunzionali delle province e delle città metropolitane, potrebbe risultare opportuno approfondire le ragioni per le quali le assunzioni a tempo determinato siano previste per le sole province e non anche per le città metropolitane, a differenza delle altre misure contenute nell'articolo con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato;

l'articolo 18 prevede misure procedurali che consentono al Dipartimento per la funzione pubblica di accelerare la capacità assunzionale delle P.A. nel triennio 2020-2022 (comma 1) e autorizza Formez PA, in via sperimentale a fornire adeguate forme di assistenza ai piccoli comuni per il sostegno delle attività fondamentali (comma 2); tra le altre cose, si prevede che il Dipartimento della funzione pubblica elabori, entro il 30 marzo 2020, bandi-tipo che garantiscano omogeneità di contenuti e tempestività nell'avvio delle procedure concorsuali; al riguardo, potrebbe risultare opportuno prevedere un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di elaborazione dei bandi-tipo;

nell'ambito delle misure di sostegno alle capacità assunzionali dei comuni di cui all'articolo 18 andrebbero contemplate anche misure di agevolazione nelle assunzioni per quei comuni che abbiano un rapporto tra popolazione residente e dipendenti inferiore alla media nazionale;

l'articolo 23 prevede il potenziamento dell'organico della Corte dei conti; al riguardo appare opportuno prevedere, nell'ambito di questo potenziamento, una riorganizzazione delle sezioni regionali della Corte in modo da incentivare una fattiva collaborazione tra la Corte e gli enti territoriali;

l'articolo 25, comma 1, nel disporre un incremento delle risorse per i trattamenti economici accessori della dirigenza medica, mantiene fermo il limite annuo di spesa regionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 35 del 2019; al riguardo, andrebbero chiarite le ragioni per le quali non si faccia riferimento anche ai successivi terzo e quarto periodo che hanno introdotto specificazioni per tale limite relative al triennio 2019-2021;

l'articolo 30 prevede l'adozione, entro 30 aprile 2020, di un DPCM per stabilire le modalità di verifica dell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016; tale disposizione prevede che le risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita e al sostegno degli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna) siano ripartite in misura proporzionale alla popolazione residente (in pratica, corrispondente al 34 per cento); al riguardo, potrebbe risultare opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

– prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 1, comma 7;

– aggiungere, all'articolo 17, comma 1, capoverso 1-ter, dopo le parole: «le province», le parole: «e le città metropolitane»;

– prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di elaborazione dei bandi-tipo di cui all'articolo 18;

– contemplare, nell'ambito delle misure di sostegno alle capacità assunzionali dei comuni di cui all'articolo 18, anche misure di agevolazione nelle assunzioni per quei comuni che abbiano un rapporto tra popolazione residente e dipendenti inferiore alla media nazionale;

– prevedere, nell'ambito del potenziamento dell'organico della Corte dei conti disposto dall'articolo 23, una riorganizzazione delle sezioni regionali della Corte in modo da migliorare la collaborazione con gli enti territoriali;

– approfondire la formulazione dell'articolo 25, comma 1;

– prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali nel procedimento di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Mercoledì 26 febbraio 2020

Plenaria
64ª Seduta

Presidenza del Presidente
MORRA

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che è entrata a far parte della Commissione la deputata Savino Sandra.

Audizione del Maresciallo Maggiore Cataldo Nichilo, in servizio presso il Nucleo Carabinieri Banca D'Italia

Il PRESIDENTE dà il benvenuto al Maresciallo dei Carabinieri Cataldo Nichilo, in servizio presso il Nucleo Carabinieri Banca D'Italia. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del Regolamento interno, l'audito ha la possibilità di richiedere la secretazione della seduta o di parte di essa qualora ritenga di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere divulgate. Chiede, quindi, all'audito di voler prendere la parola per un intervento introduttivo.

Il PRESIDENTE, su richiesta del maresciallo NICHILLO, dispone la secretazione dell'intera audizione.

Il maresciallo NICHILLO riferisce alla Commissione alcune circostanze emerse nell'attività investigativa svolta tra il gennaio e il settembre del 2015, quando prestava servizio presso il Nucleo operativo ecologico.

Intervengono, per porre quesiti e svolgere considerazioni e commenti, il PRESIDENTE, il senatore ENDRIZZI (*M5S*), nonché i deputati PAOLINI (*Lega*) e DARA (*Lega*).

Il maresciallo NICHILLO fornisce i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,05.

Comitati riuniti V (mafie straniere) e VI (appalti)

Riunione n. 1

Relatrice: BARTOLOZZI (FI)

Orario: dalle ore 20,40 alle ore 22,10

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 26 febbraio 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Eugenio ZOFFILI

La seduta inizia alle ore 9,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione in diretta *streaming*, con modalità sperimentale, sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva «Gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento all'attualità dell'Accordo di Schengen, nonché al controllo e alla prevenzione delle attività transnazionali legate al traffico di migranti e alla tratta di persone»

Audizione del Generale di Brigata dei Carabinieri Giuseppe Spina, direttore del servizio per la cooperazione internazionale di polizia
(Svolgimento e conclusione)

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, introduce l'audizione.

Giuseppe SPINA, *direttore del servizio per la cooperazione internazionale di polizia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e richiedere chiarimenti i deputati Eugenio ZOFFILI, *presidente*, Francesca GALIZIA (M5S), Giorgio SILLI

(*M-NI-USEI-C!-AC*), Manuel TUZI (*M5S*), Flavio DI MURO (*Lega*) e i senatori Marinella PACIFICO (*M5S*) e Cristiano ZULIANI (*L-SP-PSd'Az*).

Giuseppe SPINA, *direttore del servizio per la cooperazione internazionale di polizia*, replica, a più riprese, alle considerazioni e ai quesiti posti.

Eugenio ZOFFILI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 10,20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 10,45 alle ore 11.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Mercoledì 26 febbraio 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame della proposta di relazione territoriale sulla regione Umbria. (relatori: on. Vignaroli, on. Polverini, sen. Simone Bossi)

(Esame e rinvio)

Stefano VIGNAROLI, *presidente e relatore*, ricorda che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre una relazione territoriale sulla regione Umbria e di avere presentato, insieme agli altri due relatori, onorevole Polverini e senatore Simone Bossi, una proposta di testo che sarà trasmessa a tutti i componenti la Commissione. Avverte quindi che il termine per la presentazione di eventuali osservazioni e proposte di modifica è fissato alle ore 14 di giovedì 5 marzo. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta. Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle ore 14,20, è ripresa alle ore 14,25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nelle riunioni svoltesi nella giornata di ieri e in quella odierna, ha convenuto che la Commissione svolga due approfondimenti rispettivamente sull'inquinamento del fiume Paglia causato da miniere di cinabro esaurite presenti nel territorio del monte Amiata e sull'inquinamento derivante dall'utilizzo dei gessi rossi prodotti a Scarlino.

È stato altresì convenuto lo svolgimento di una missione da tenersi in Campania il giorno 6 marzo 2020.

La seduta termina alle ore 14,30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14.20 alle ore 14.25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Mercoledì 26 febbraio 2020

Plenaria

37ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PILLON

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente del Tribunale per i minorenni di Perugia, dottor Sergio Vincenzo Attilio Cutrona e il procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, dottoressa Maria De Luzenberger Milnertsheim.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, con contestuale registrazione audio, e che la presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. I lavori della commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti in diretta – dall'esterno – sia sulla *web tv* Camera che su quella del Senato.

Non essendovi osservazioni contrarie tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di bambini e adolescenti: audizione del Presidente del Tribunale per i minorenni di Perugia e del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli

Prosegue la procedura informativa, sospesa nella seduta il 19 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE ringrazia gli auditi per la disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione.

Il presidente CUTRONA sottolinea preliminarmente come la violenza tra i minori e quella sui minori siano due fenomeni assolutamente diversi, che si esprimono in modo diverso e trovano cause differenti, ma che hanno sicuramente un preciso collegamento.

Tali due forme di violenza sono, infatti, generalmente legate da un rapporto di causa effetto, secondo una modalità circolare ricorsiva, nel senso che ogni adulto violento è stato a suo tempo un minore vittima di violenza. Questi, attraverso la violenza di vario genere, che esercita nei confronti dei propri figli o altri minori che gli sono intorno, tende inconsapevolmente a riprodurre il proprio stile comportamentale nei minori con cui è in relazione significativa.

La violenza tra i minori può avere sostanzialmente due origini: essere espressione di un disagio personale del giovane violento o, in caso di violenza di gruppo, soprattutto del «capo branco» oppure derivare dalla mancata introiezione di valori morali e/o di capacità di autocontrollo, che non pertanto non svolgono funzione di freno all'esuberanza adolescenziale.

Alcuni minori, infatti, crescono nella sofferenza causata dall'inadeguatezza dei genitori o, in loro mancanza, degli altri adulti di riferimento. Il fatto di non sentirsi amati o accolti dai genitori o, peggio, di essere vittima di violenza da parte di costoro, crea nel minore una crescente sofferenza, che esplode poi nell'adolescenza.

L'adolescenza costituisce una fase di per sé critica nella vita di ogni persona, seppure in misura differente, in quanto in questa fase il ragazzo o la ragazza non si riconoscono più nel bambino che erano e si trovano nella necessità di trovare una nuova identità. L'adolescente cerca di costruirsi tale identità, in emulazione od opposizione, attraverso i modelli di figure adulte, reali e/o virtuali, che gli sono noti. Proprio nella ricerca del modello virtuale che l'adolescente ricerca, purtroppo, entrano in gioco anche le negative influenze mediatiche, che provengono da video games, spettacoli o film violenti, in cui il protagonista vince prevaricando sugli altri per solito facendo uso della massima violenza.

Nei minori, che per qualunque causa soffrono, la crisi naturale dell'adolescenza si somma a quella esistenziale, che già vivono, conducendoli inevitabilmente alla rabbia verso il mondo o al rifiuto dello stesso e, quindi, alla devianza oppure alla depressione.

Una parte dei minori in condizione di disagio diviene quindi aggressiva nell'adolescenza e pone in essere atti antisociali, fra cui forme varie di violenza. L'altra parte si arrende alla vita, vi rinuncia e cerca nelle sostanze alcoliche o stupefacenti l'anestetico o l'evasione da un mondo, che percepiscono come fonte di insoddisfazione e dolore.

Sottolinea quindi come nel corso della propria lunga carriera in magistratura si sia mantenuta all'incirca stabile il livello numerico di criminalità minorile, anche se negli anni è mutata la tipologia di reati commessi dagli adolescenti.

In particolare si è assistito ad una netta virata dai reati contro il patrimonio, che decenni or sono consistevano soprattutto in furti e danneggiamenti, a quelli di violenza contro le persone, di natura sessuale o relativi alle sostanze stupefacenti.

I reati di violenza contro la persona e di natura sessuale sono chiara espressione di una devianza reattiva, mentre quelli relativi alle sostanze stupefacenti sono per lo più manifestazione di una devianza depressiva, giacché colui che spaccia molto spesso lo fa per finanziare il proprio consumo.

Nella devianza reattiva l'adolescente, che si è sentito trattato come oggetto materiale, invece che come destinatario di amore, si relaziona con gli altri esseri umani, trattandoli a sua volta come oggetto, quali strumento di soddisfazione dei propri bisogni, di qualunque natura essi siano.

L'aggressione fisica costituisce mezzo per manifestare la propria rabbia nei confronti del mondo. Analogamente nella violenza sessuale l'altro viene visto solo come un corpo sul quale sfogare i propri istinti.

Ciò che accomuna le due tipologie è la mancanza della considerazione della vittima come essere umano, come soggetto sensibile, capace di soffrire, proprio come l'autore del reato, che invece è più che sensibile alla propria sofferenza personale.

A volte questa consapevolezza viene raggiunta successivamente, laddove sia possibile una mediazione, la quale conduce, invece, l'aggressore a riconoscere finalmente nella propria vittima un altro essere umano. La mediazione penale viene così ad essere potente strumento educativo dell'autore del reato, oltre che mezzo per esprimere la propria sofferenza per la vittima.

Il disagio, che si traduce nella devianza e si esprime nella violenza od in comportamenti trasgressivi di fuga dalla realtà, è causa patologica dei reati di violenza e statisticamente la prima causa degli stessi.

Vi è poi una causa, che potremmo definire fisiologica, ravvisabile nell'esuberanza fisica ed emotiva dell'adolescenza, che si esprime attraverso agiti anche trasgressivi, desiderati quali mezzo per farsi notare dal mondo circostante e soprattutto dal gruppo dei pari e trovarvi così momento di affermazione e riconoscimento personale.

Questo tipo di pulsione fisiologica trova un freno nell'introiezione di valori umani e sociali, che dovrebbe avvenire gradualmente prima di raggiungere l'adolescenza. Pertanto, laddove i genitori sono stati assenti nella trasmissione di tali valori, per disinteresse o mancanza negli stessi nel proprio mondo interiore, l'adolescente risulta sprovvisto di tale freno e disponibile ad esprimere le proprie pulsioni anche attraverso la violenza.

È un dato di fatto, comunque, che i reati ed ancor di più quelli di violenza fisica siano posti in essere in oltre il novanta per cento dei casi da adolescenti di sesso maschile e ciò anche nel caso di fratelli di sesso diverso, provenienti dalla medesima famiglia e quindi tendenzialmente cresciuti ed educati nello stesso modo.

Da un punto di vista qualitativo, fa presente che nella propria Regione, l'Umbria, rappresentino ormai una significativa percentuale del to-

tale i reati di lesione, anche grave, come pure le rapine commesse mediante violenza contro le persone, nonché quelli di diffusione di materiale pedopornografico. A quest'ultimo riguardo, generalmente si tratta di immagini rubate, ad esempio attraverso aperture negli spogliatoi femminili o di immagini concesse da una ragazzina al proprio ragazzo per uso esclusivamente privato, che il medesimo invece diffonde per chat tra i propri amici, che a loro volta le rigirano ad altri, fino a che migliaia di persone ne prendono visione.

Meno frequenti sono, invece, i reati di violenza sessuale commessi da minori in danno di altri coetanei.

La violenza degli adulti contro i minori è un fenomeno altrettanto e forse anche più rilevante anche da un punto di vista numerico, nonché più difficile da scoprire, giacché molto spesso viene perpetrata all'interno della famiglia e lì tenuta segreta.

Il Tribunale per i minorenni ne prende cognizione nell'ambito della propria competenza civile, allorché viene chiamato a tutelare il bambino vittima della violenza stessa.

Statisticamente le tipologie di violenza esercitate contro i minori, segnalate al Tribunale per i minorenni dell'Umbria, sono soprattutto quelle di cosiddetta «violenza assistita», nelle quali il minore si trova costretto ad assistere a vari episodi di violenza fisica contro un genitore, generalmente contro la propria madre, fino a che costei non trova il coraggio di chiamare le forze dell'ordine, che la conducono, insieme ai figli, in un centro antiviolenza.

Questo è un fenomeno che è molto cresciuto negli ultimi anni, soprattutto per effetto dell'immigrazione di uomini provenienti da altre culture, nelle quali non c'è un adeguato rispetto della donna. Si tratta, infatti, nella maggior parte di coppie di extracomunitari. Peraltro, queste donne sono generalmente sprovviste di una rete familiare, che consenta loro di allontanarsi con facilità dal compagno violento, sicché sono portate a resistere nella convivenza, fino a che la loro condizione di vita non divenga del tutto insostenibile. Spesso queste madri ritrattano le proprie accuse e dopo pochi giorni ritornano a vivere col proprio compagno violento, perché ancora legate sentimentalmente al medesimo da affetto o comunanza di vita oppure ancora perché trovano troppo limitante la vita nei centri antiviolenza.

A volte viene sottovalutato il pericolo della violenza assistita, in quanto non lede l'integrità fisica del minore, non tenendosi però in debito conto che, come detto, questi cresce nella sofferenza e tende a diventare a sua volta un deviante, autore da grande egli stesso di violenze.

Significativo è poi il numero di violenze anche di natura sessuale intradomestica, spesso perpetrate dal nuovo compagno della madre su di una figlia o figlio di primo letto della medesima. Sono situazioni delicatissime, nelle quali a volte la madre della minore fa fatica ad accettare la cruda realtà, non potendosi capacitare che l'uomo che ama possa essersi reso autore di un tale crimine. In alcuni casi poi ci può essere addirittura con-

nivenza della madre, che si presta per denaro o per propria perversione a mettere il minore a disposizione del compagno per giochi sessuali.

Proprio di recente si è scoperto in Umbria un caso gravissimo di tal genere, dove addirittura vi sono elementi che inducono a pensare che una madre avesse deciso di concepire una figlia proprio per avere insieme al compagno la disponibilità di un giocattolo sessuale.

Casi come questo da ultimo citato sono per la verità rari rispetto a quelli, più frequenti, dove l'abuso sessuale viene posto in essere dal compagno della madre, abusando della fiducia di quest'ultima, ma non meno preoccupanti, in quanto espressione di un crescente sentire nel quale l'essere umano finisce per essere oggetto per soddisfare bisogni egoistici, piuttosto che destinatario di amore e rispetto.

Conclude, manifestando la propria personale convinzione che la violenza contro gli esseri umani, oltre che essere punita, in quanto stridente con i valori della generalità della popolazione, andrebbe prevenuta favorendo la diffusione di tali valori.

Così facendo ne trarrebbero beneficio non solo le persone meno fortunate, in quanto discendenti di famiglie avvezze alla violenza domestica, ma anche le potenziali vittime, che sono invece spesso estranee a tale dinamiche, nonché la società nel suo complesso, che si trova ad affrontare i costi sociali ed economici della repressione della violenza stessa.

La dottoressa Maria DE LUZENBERGER MILNERSHEIM sottolinea preliminarmente la necessità e l'urgenza di affrontare le questioni relative alle condizioni di vita e di crescita della popolazione minorile soprattutto in alcuni territori quali quello campano. Condivide, poi, pienamente la scelta di trattare unitariamente il fenomeno della violenza fra minorenni e quello della violenza in danno di bambini e adolescenti posto che fra di essi esistono evidenti nessi: si tratta, invero, di fatti che hanno radici culturali comuni e che molto spesso sono anche causalmente fra loro collegati tenuto conto del fatto che i minorenni violenti hanno sovente alle spalle storie di violenze familiari o comunque vivono in contesti ove è d'uso la violenza.

È indubbio che sia le condotte violente poste in essere da minorenni in danno di loro coetanei sia quelle di persone maggiorenni su bambini e adolescenti siano significativamente più diffuse nelle tante zone degradate del distretto sul quale ha competenza il proprio ufficio di Procura ove pochi sono i segni della presenza dello Stato.

Segnala quindi di aver potuto verificare, attraverso il confronto con i colleghi delle Procure per i minorenni dell'Italia del nord, come in queste ultime regioni sia più alta l'incidenza di una criminalità minorile legata a fenomeni di immigrazione che, invece, come fenomeno, è quasi del tutto assente in Campania ove il degrado, l'esclusione e l'assenza di ascensori sociali colpiscono anche i minorenni italiani che, in più rispetto agli stranieri, scontano una maggiore contiguità con le organizzazioni criminali che da sempre hanno utilizzato bambini e adolescenti per i loro traffici illeciti soprattutto nel campo degli stupefacenti. I cosiddetti «*muschilli*»

descritti da Giancarlo Siani nel suo articolo del 1985, oggi esistono ancora e apprendono velocemente le regole del crimine organizzato.

L'illegalità così tangibilmente diffusa in Campania favorisce la divulgazione di valori e regole proprie delle organizzazioni camorristiche, come quelle relative alla spartizione del territorio fra gruppi diversi che caratterizza l'azione di alcune bande giovanili che operano con irrefrenata e immotivata violenza secondo il principio della sopraffazione, runico che conoscano che possa fare loro guadagnare un po' di visibilità.

È così che nel proprio distretto la criminalità minorile appare spesso legata a quella degli adulti. Allargando lo sguardo a tutto il mondo giovanile evidenzia un dato che certamente determina dei forti fattori di rischio per i minorenni in generale: la rilevanza che ha sempre più assunto la dimensione parallela a quella reale che i ragazzi vivono nel *web* non è stata accompagnata da un'adeguata diffusione fra di loro delle regole di condotta da seguire né, per i genitori, dalla consapevolezza dei rischi connessi alla «libera navigazione» dei figli.

In proposito sottolinea i danni che può provocare a un bambino/ragazzo un precoce e non filtrato accesso a contenuti violenti. Proprio i filmati della violenza dei guerrieri dell'Isis sembra che abbiano ispirato nel 2016-2017 i giovani «*Barbuti*» gruppo criminale composto da giovanissimi in lotta con altri gruppi criminali in quella che è stata chiamata la paranza dei bimbi.

Certamente pericolosa per i bambini è anche l'esposizione precoce a contenuti pornografici spesso assai volgari e violenti che il *web* consente anche considerata l'assenza totale di educazione sessuale/educazione ai sentimenti nelle scuole.

Fra i fattori di rischio generalizzati per le nuove generazioni certamente ci sono sia l'uso di droghe che il consumo di bevande alcoliche: in Campania soprattutto quest'ultimo è in notevole aumento.

Con riguardo alle problematiche condizioni in cui crescono tanti bambini e ragazzi nel distretto di competenza del proprio Ufficio sottolinea la necessità di un immediato intervento in più settori. A Napoli e in larga parte dei territori delle province campane sono molte le famiglie che vivono in condizioni del tutto marginali e di grande povertà e sono pochi i servizi pubblici destinati ai minorenni e alle loro famiglie: vari comuni sono del tutto privi di servizi sociali mentre in altri, come nella città di Napoli, il loro numero è insufficiente ad affrontare la sempre più elevata complessità sociale.

Basso il livello di scolarizzazione dei genitori ed elevato il tasso di inosservanza dell'obbligo scolastico dei ragazzi, soprattutto dopo il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado. Ancora oggi, però, manca un adeguato strumento che consenta la rilevazione dei reali dati e la precoce segnalazione dei casi di abbandono scolastico e di disfrequenza.

Si sofferma quindi sul problema della perdurante ed immotivata assenza dai banchi di scuola di un bambino-ragazzo che oltre a essere in sé dannosa, può nascondere gravi forme di maltrattamento e incuria o il

precoce avviamento al lavoro nero o ancor peggio nell'ambito di traffici illeciti.

In proposito ricorda che all'esito dei lavori del Tavolo interistituzionale per il coordinamento delle iniziative per la prevenzione e il contrasto della violenza giovanile avviato presso la Prefettura di Napoli a seguito del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 16 gennaio 2018 al quale partecipò l'allora ministro dell'interno Marco Minniti, l'Ufficio scolastico regionale della Campania ha diramato in data 20 settembre 2018 una circolare avente ad oggetto procedure per il controllo della frequenza scolastica e la segnalazione degli alunni inadempienti.

Le segnalazioni all'ufficio della Procura minorile sono così aumentate, ma – purtroppo – manca un piano che consenta di affrontare il problema in via preventiva e più generale.

La procura presso il Tribunale per i minorenni di Napoli riceve, in ambito civile, parecchie segnalazioni per violenze che si consumano all'interno delle famiglie direttamente in danno di bambini e ragazzi o in danno delle madri alla presenza dei figli. Ricorda in proposito il drammatico caso che ha coinvolto la piccola Fortuna. Numerosi sono anche i casi segnalati di abuso sessuale su minorenni commessi all'interno del nucleo familiare. Per entrambi i fenomeni, però, ancora molto è il sommerso. Certamente c'è un fenomeno di prostituzione minorile nelle zone del casertano ma anche in determinati luoghi della città di Napoli ma pochi riscontri se ne hanno presso gli uffici minorili.

Sono stati accertati più casi in cui vi è stata una cessione di neonati che, partoriti da donne straniere, sono stati poi falsamente riconosciuti da uomini italiani sposati: i bambini mediante il falso riconoscimento vengono poi inseriti nel nucleo familiare dell'uomo che li riconosce e non hanno più alcun rapporto con le madri.

Anche per le segnalazioni civili, però, come per le denunce in campo penale, esiste nel proprio territorio un comportamento omertoso tanto che quelle che pervengono all'ufficio di procura presso il Tribunale per i minorenni di Napoli sono circa la metà di quelle che giungono alla procura presso il Tribunale per i minorenni di Milano.

A fronte delle descritte diffuse e plurime situazioni che determinano condizioni di pregiudizio per la popolazione minorile del distretto di Corte di appello di Napoli, del tutto insufficienti appaiono le risorse economiche che gli enti territoriali impegnano e possono impegnare nei servizi sociali e nelle azioni di supporto alle famiglie.

In assenza del controllo e del sostegno che dovrebbero essere forniti alle famiglie dai servizi sociali, gli interventi di tutela in favore di bambini e ragazzi risultano spesso tardivi ed emergenziali.

Si innesca così un perverso circuito che si autoalimenta: l'allontanamento del minore dal contesto familiare con collocamento in struttura protetta, talvolta inevitabile a fronte di situazioni di elevato degrado, oltre ad avere un limitato effetto risolutivo perché effettuati quando la condizione di pregiudizio ha ormai prodotto danni irreparabili per il minore, è provvedimento economicamente estremamente gravoso per le casse dei comuni

tenuti al pagamento delle rette delle strutture di accoglienza (in media – rileva l'audita – la retta per ogni minore collocato è di circa ottanta euro al giorno) e quindi incide negativamente sulla possibilità di assegnazione di risorse alla cura e prevenzione del disagio.

A suo parere un efficace strumento di intervento potrebbe essere rappresentato dall'*home visiting*, in quanto esso consentirebbe di intervenire sulla famiglia in modo tempestivo con supporti alla genitorialità. Un circuito perverso, inoltre, viene ad innescarsi anche a livello giudiziario: i provvedimenti emergenziali che, come detto, talvolta inevitabilmente il Tribunale per i minorenni su richiesta del pubblico ministero si trova a dover pronunciare, alimentano il senso di distanza e sfiducia nella giustizia minorile che spesso viene percepita anche nel settore civile, che è quello della prevenzione, tutela e protezione, come sostanzialmente punitiva.

È probabilmente per questo che i privati, ma talvolta anche gli operatori della scuola, segnalano così poco frequentemente situazioni di rischio per bambini e ragazzi che arrivano, poi, all'attenzione degli uffici giudiziari solo quando hanno raggiunto limiti estremi.

Conclude quindi formulando alcune proposte concrete di intervento. In primo luogo con riguardo al problema della dispersione scolastica sottolinea l'esigenza di intervenire sull'articolo 731 del codice penale e di rivedere contestualmente i meccanismi per la segnalazione.

La dispersione scolastica infatti è certamente una spia del disagio di un minore e delle carenze educative del suo nucleo familiare. E' d'altra parte un dato di fatto che quasi tutti i ragazzi autori di reato abbiano alle spalle percorsi scolastici accidentati o interrotti tanto che può dirsi certa la correlazione fra povertà educativa e devianza.

Valutati questi elementi può certamente affermarsi che la dispersione scolastica debba oggi essere considerata come una vera e propria emergenza e che il contrasto a tale grave fenomeno sia fondamentale anche al fine di prevenire la devianza. A legislazione vigente la violazione da parte dei genitori del dovere di impartire o far impartire ai figli adeguata istruzione integra una semplice contravvenzione, *ex* articolo 731 del codice penale, per la quale è prevista una sanzione (fino a trenta euro di ammenda) del tutto inadeguata rispetto alla gravità del fatto.

La norma, peraltro, come ribadito più volte dalla Corte di Cassazione ha riguardo solo all'istruzione elementare mentre resta del tutto priva di sanzione l'inosservanza dell'obbligo scolastico negli ulteriori gradi: l'articolo 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 che consentiva l'estensione della portata incriminatrice della norma anche alla scuola secondaria di primo grado, è stato infatti abrogato ad opera del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 212.

A ciò si aggiunga che l'*iter* previsto per le segnalazioni degli alunni inadempienti dal decreto ministeriale n. 489 del 2001 è poco rispettato ed è anche estremamente farraginoso: per fare rientrare l'alunno a scuola è infatti previsto l'intervento di più soggetti ed enti (dirigente scolastico,

servizio sociale e sindaco) e solo all'esito dell'*iter* è prevista la segnalazione all'autorità giudiziaria.

L'inerzia o la lentezza nella risposta anche di uno solo dei vari attori determina quindi il ritardo o anche l'omessa segnalazione del caso.

È quindi ad avviso dell'audita urgente intervenire aumentando la sanzione prevista dall'articolo 731 del codice penale, estendendo la previsione della norma a tutto il ciclo della scuola obbligatoria e prevedendo meccanismi automatici o almeno semplificati di segnalazione (considerata l'informatizzazione dei registri delle scuole).

Con riguardo all'emersione e all'accertamento dei casi di violenza sui minori ritiene necessario prevedere dei corsi di aggiornamento per medici, soprattutto pediatri, e insegnanti in materia di violenza sui minori. Sarebbe poi certamente utile la costituzione, almeno per ogni distretto sanitario, di *equipe* multidisciplinari formate da pediatri, psicologi e assistenti sociali specializzati in materia di violenza ai quali possa essere rimessa, da medici, insegnanti e assistenti sociali o dai genitori, la valutazione del disagio di bambini e ragazzi e l'approfondimento delle cause.

Dovrebbe, quindi, porsi a carico dei genitori l'obbligo di condurre il minore dinanzi all'*equipe* qualora sia stato richiesto il predetto approfondimento, obbligo che potrebbe essere reso cogente introducendo in caso di inosservanza l'obbligo di segnalazione alla procura presso il Tribunale per i minorenni. Sarebbe poi utile un collegamento fra i vari pronto soccorso regionali al fine di monitorare gli accessi dei minori nei diversi presidi sanitari. Nella prassi si riscontra infatti come talvolta i genitori maltrattanti quando hanno necessità di ricorrere alle cure mediche per i figli li portino in ospedali diversi al fine di evitare che possa essere rilevata la pluralità di accessi.

Sottolinea da ultimo la necessità di estendere il potere di arresto ovvero di accompagnamento a seguito di flagranza *ex* articolo 18-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988: i limiti edittali previsti per il potere di arresto e le modifiche introdotte in materia di cessione di sostanze stupefacenti hanno di fatto limitato molto i casi di arresto in flagranza di reato di minorenni.

L'Istituto dell'accompagnamento a seguito di flagranza previsto dal citato articolo 18-*bis*, che potrebbe comunque avere una efficace valenza di stigmatizzazione per il minorenne colto in flagranza di reato è di fatto poco utilizzato per i troppo stringenti presupposti applicativi anche con riferimento alla previsione dei limiti edittali di pena. Si verifica così spesso che di fronte a condotte anche molto gravi attuate da persone minorenni ad esempio il porto abusivo di un'arma comune da sparo, le lesioni aggravate dall'uso di un coltello, la resistenza a pubblico ufficiale con lesioni, la polizia giudiziaria non possa fare altro che denunciarlo in stato di libertà alla procura presso il Tribunale per i minorenni e riaffidarlo ai genitori.

Tenuto conto che per il codice di procedura minorile l'arresto è sempre facoltativo – e tale deve rimanere a proprio avviso – non ha senso imporre limiti così stringenti al potere di arresto considerato che la risposta

immediata è quella in genere maggiormente recepita dai ragazzi e dà loro la possibilità di attivare subito un processo di revisione del proprio operato, presupposto indefettibile per qualsiasi intervento rieducativo. Evidenzia inoltre che, soprattutto nell'ipotesi di reato commesso in concorso con persone adulte, il mancato arresto del minore a fronte dell'arresto dei concorrenti maggiorenni contribuisce ad alimentare il purtroppo diffuso sentimento di impunità dei più giovani e, quindi, anche l'idea che possa essere conveniente coinvolgerli nella commissione di reati.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato gli auditi per gli interventi svolti, dichiara aperto il dibattito.

L'onorevole Laura CAVANDOLI (*Lega*), nel ricordare il contenuto del disegno di legge in materia di bullismo licenziato recentemente dalla Camera dei deputati, auspica che il Senato possa apportare al testo significativi interventi correttivi che tengano anche conto dei rilievi emersi nella seduta odierna.

Il senatore SANTANGELO (*M5S*) chiede al presidente Cutrona di fornire dati più precisi sui casi di violenza sessuale e di violenza assistita, chiarendo quale sia l'incidenza in termini assoluti, e non solo percentuali, dei reati commessi da extracomunitari. Sarebbe poi opportuno chiarire se tali dati siano solo regionali o comunque espressione di un *trend* ravvisabile anche sul piano nazionale. Alla dottoressa Maria De Luzenberger Milnernsheim pone quesiti con particolare riguardo alla problematica della cessione di neonati, chiedendo di sapere se tale fenomeno interessi solo donne extracomunitarie o anche donne di nazionalità italiana. Anche in questo caso sarebbe opportuno comprendere se si tratti di una questione solo di carattere locale o di un problema che invece interessa l'intero territorio nazionale.

La senatrice Maria SAPONARA (*L-SP-PSd'Az*) chiede alla dottoressa Maria De Luzenberger Milnernsheim quali interventi il legislatore dovrebbe porre in essere per contrastare efficacemente il problema della prostituzione minorile. Con riguardo alla questione della cessione di neonati osserva come tale condotta altro non sia che una ipotesi di maternità surrogata «in nero». Anche in relazione a tale fenomeno chiede all'audita di formulare rilievi e suggerimenti. Al presidente Cutrona chiede di formulare proposte più precise sugli interventi da adottare a livello legislativo per rafforzare il ruolo educativo delle famiglie, prima, e della scuola, poi, al fine di affrontare all'origine il problema della devianza minorile.

L'onorevole SIANI (*PD*) osserva come la drammatica vicenda della piccola Fortuna – ben lungi dall'essere un caso isolato – sia l'espressione del mancato funzionamento del sistema di tutela dei minori e il risultato di un contesto nel quale pediatri ed educatori scolastici spesso non intervengono tempestivamente a fronte di evidenti segni di reiterati abusi.

Relativamente al problema della dispersione scolastica osserva come non sia sufficiente imporre ai minori di frequentare la scuola ma sia necessario assicurare che la scuola diventi un luogo di educazione e formazione. Dopo aver svolto alcune considerazioni sull'istituto dell'*home visiting*, chiede alla dottoressa Maria De Luzenberger Milnertsheim come vada valutata l'eventuale adozione di un piano generale dell'infanzia. Chiede poi se, a suo parere, tale piano debba avere portata regionale o nazionale e quali soggetti debbano essere coinvolti.

L'onorevole Rosa Maria DI GIORGI (*PD*) sottolinea preliminarmente come l'attività conoscitiva svolta dalla Commissione parlamentare per l'infanzia sia finalizzata ad individuare misure concrete di intervento. In proposito ricorda il contenuto del documento conclusivo della indagine conoscitiva sul bullismo e sul cyberbullismo nella quale sono stati indicati gli interventi più opportuni da adottare al fine di contrastare questi fenomeni. In questo contesto l'adozione di un piano generale dell'infanzia potrebbe rappresentare un efficace strumento di sintesi per affrontare in modo organico i problemi legati al disagio minorile. In questo contesto un ruolo di indubbio rilievo deve essere del svolto dalla scuola; sarebbe pertanto opportuno prevedere su tutto il territorio nazionale l'apertura pomeridiana degli istituti. È necessario che la scuola sia, a suo parere, un luogo di crescita. Altrettanto importante nel quadro di un piano generale dell'infanzia è l'adozione di misure volte a rafforzare il ruolo dei servizi sociali a sostegno delle famiglie. In proposito fa presente che in Francia è prevista una rete di controlli molto stringenti da parte degli assistenti sociali a favore delle famiglie all'indomani della nascita di un bambino. Si tratta di controlli finalizzati a verificare le concrete condizioni di vita del minore nel nucleo familiare. Infine è essenziale che il piano sia adeguatamente finanziato: è necessario un bilancio orientato all'infanzia. Chiede, concludendo, agli auditi di chiarire la loro posizione sull'istituto dell'*home visiting* e sull'eventuale adozione di un piano per l'infanzia.

L'onorevole Veronica GIANNONE (*Misto*) ricorda alla Commissione di aver presentato nel corso dell'esame in prima lettura del disegno di legge in materia di bullismo alcune proposte emendative – non accolte – finalizzate ad introdurre un piano di rieducazione del minore autore di atti di bullismo basato sulla cooperazione con le amministrazioni locali e con le associazioni *no profit*. Chiede quindi agli auditi quale sia la loro opinione su tali proposte. Pone poi quesiti sulla problematica della violenza domestica sia diretta che assistita chiedendo in particolare in quanti casi si sia proceduto all'allontanamento del minore. Si riserva di far pervenire agli auditi per iscritto ulteriori quesiti.

Il presidente PILLON (*L-SP-PSd'Az*) chiede alla dottoressa Maria De Luzenberger Milnertsheim se ritenga che oltre all'ampliamento dei casi di arresto in flagranza possa essere utile anche introdurre alcune modifiche al

sistema sanzionatorio rendendo possibile l'esecuzione di pene detentive di breve periodo. Al presidente Cutrona chiede dati più precisi sul fenomeno della violenza domestica con particolare riguardo all'incidenza di famiglie extracomunitarie.

Il PRESIDENTE, quindi, dichiara concluso il dibattito e, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea del Senato, invita gli auditi a far pervenire per iscritto le risposte ai quesiti posti.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E RINVIO DELLA MISSIONE ALL'ISTITUTO PENALE PER I MINORENNI DI TREVISO

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, 27 febbraio 2020, alle ore 8,30, non avrà più luogo. Informa altresì che è stata rinviata a data da destinarsi la missione presso l'Istituto penale per i minorenni di Treviso prevista per venerdì 6 marzo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Mercoledì 26 febbraio 2020

Plenaria

Presidenza del Presidente
Cristian INVERNIZZI

Interviene il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, On. Federico D'Incà.

La seduta inizia alle ore 8,30.

AUDIZIONI

Audizione del Ministro per i Rapporti con il Parlamento, On. Federico D'Incà, su attuazione e prospettive del federalismo fiscale e sulle procedure in atto per la definizione delle intese ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, e conclusione)

Cristian INVERNIZZI, *Presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-TV* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Federico D'INCÀ, *Ministro per i Rapporti con il Parlamento*, svolge un intervento sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Francesca Anna RUGGIERO (*M5S*), Paolo RUSSO (*FI*), Roger DE MENECH (*PD*) ed il senatore Paolo SAVIANE (*L-SP-PSd'Az*).

Federico D'INCÀ, *Ministro per i Rapporti con il Parlamento*, fornisce precisazioni e chiarimenti in merito ai quesiti e alle osservazioni poste.

Cristian INVERNIZZI, *Presidente*, ringraziando l'audito dispone che la documentazione sia allegata al resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 9,20 alle ore 9,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema bancario e finanziario**

Mercoledì 26 febbraio 2020

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 8,05 alle ore 8,40.

Plenaria

Presidenza della Presidente
Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Carla RUOCCO, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, appena svoltosi, ha deciso che la Commissione si avvalga della collaborazione dei militari del Nucleo speciale della Guardia di finanza presso le Commissioni parlamentari d'inchiesta, nelle persone del luogotenente Domenico Cuomo, del maresciallo aiutante Giovanni Bertone e del maresciallo aiutante Vincenzo Di Rubbo, con funzioni di gestione e tenuta dell'archivio della Commissione.

Carla RUOCCO, *presidente*, comunica inoltre che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 19 febbraio scorso ha deliberato l'acquisizione dell'intera documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario nella XVII legislatura, inclusa la documentazione acquisita in sede di ufficio stralcio, e ha altresì approvato la delibera relativa al regime di divulgazione degli atti e dei documenti acquisiti o prodotti dalla Commissione. (*vedi allegati*).

ESAME DEL REGOLAMENTO INTERNO

Carla RUOCCO, *presidente*, presenta una proposta di Regolamento interno, che viene sottoposta all'approvazione della Commissione dopo essere stata esaminata dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Invita i componenti della Commissione a prendere visione dello schema di Regolamento e sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 8,45, è ripresa alle ore 8,50.

Interviene il senatore Elio LANNUTTI (*M5S*) per chiedere la fissazione di un termine per la presentazione di proposte emendative allo schema di regolamento.

Intervengono, formulando osservazioni, i deputati Massimo BITONCI (*Lega*), Claudio MANCINI (*PD*) e il senatore Andrea DE BERTOLDI (*FDI*).

Carla RUOCCO, *presidente*, propone di fissare il termine per gli emendamenti alle ore 9,30 di venerdì 28 febbraio p.v.

La Commissione concorda su tale proposta.

Carla RUOCCO, *presidente*, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame dello schema di regolamento interno.

La seduta termina alle ore 8,55.

ALLEGATO 1

**DELIBERAZIONE SUL REGIME DI DIVULGAZIONE
DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI**

Art. 1.

(Documenti segreti)

1. È prevista la possibilità di consultazione dei documenti segreti per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali d'archivio della Commissione stessa. Non è consentita l'estrazione di copie (articolo 18, comma 5, del regolamento interno). È, tuttavia, consentita, su disposizione del Presidente, la predisposizione di alcuni duplicati numerati, al solo fine di rendere possibili consultazioni contemporanee. I duplicati risultano assoggettati allo stesso regime degli originali. La consultazione dei documenti segreti avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento in ordine alla natura dell'atto ed ai limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti segreti:

a) atti giudiziari segreti ai sensi dell'articolo 329 del codice di procedura penale (articolo 5, comma 1 e 2 della legge istitutiva);

b) resoconti stenografici delle sedute segrete o delle parti dichiarate segrete delle sedute pubbliche della Commissione (articolo 10, comma 5 del regolamento interno);

c) documenti su cui la Commissione ha posto il segreto funzionale (articolo 5, comma 2, della legge istitutiva e articolo 13, comma 2, del regolamento interno);

d) scritti anonimi (articolo 18, comma 5, del regolamento interno);

e) documenti formalmente classificati segreti dalle autorità amministrative e di Governo da cui provengono;

f) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso segreto.

Art. 2.

(Documenti riservati)

1. È consentita la consultazione dei documenti riservati per i soli componenti e collaboratori della Commissione, oltre che per il personale amministrativo addetto alla segreteria della Commissione, esclusivamente nei locali dell'archivio della Commissione stessa. La consultazione dei documenti riservati avviene previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano. È consentito, su disposizione del Presidente, il rilascio di copie dei documenti riservati ai soli componenti e collaboratori esterni della Commissione, nonché alle autorità richiedenti, previa annotazione nominativa su un apposito registro e con espresso avvertimento della natura dell'atto e dei limiti di utilizzabilità che ne derivano.

2. Sono compresi nella categoria dei documenti riservati:

a) atti giudiziari compresi nelle ipotesi considerate ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 114 del codice di procedura penale;

b) documenti provenienti da autorità amministrative e di Governo, non formalmente classificati, ma per i quali sia raccomandato l'uso riservato;

c) documenti provenienti da soggetti privati (quali persone fisiche, persone giuridiche e associazioni) che facciano espressa richiesta di uso riservato.

Art. 3.

(Atti liberi)

1. Sono consentite la consultazione e l'estrazione di copie dei documenti liberi dietro richiesta scritta della documentazione.

ALLEGATO 2

DELIBERAZIONE DI ACQUISIZIONE DELL'INTERA DOCUMENTAZIONE RACCOLTA DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA BANCARIO E FINANZIARIO NELLA XVII LEGISLATURA

La Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario,

preso atto che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti di Gruppo, ha convenuto, seguendo la prassi consolidata per le Commissioni parlamentari d'inchiesta, sulla necessità di acquisire l'intera documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario nella XVII legislatura, nonché di far propria l'attività svolta dall'Ufficio stralcio nella XVII legislatura, che ha catalogato e acquisito gli atti nel frattempo giunti, delibera:

1) di acquisire l'intera documentazione raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario nella XVII, con gli stessi vincoli di segretezza e riservatezza del regime precedente, in modo da poterne disporre anche nell'attuale Legislatura, affinché entri a far parte dell'archivio complessivo della documentazione;

2) di far propria l'attività svolta dall'Ufficio stralcio della XVII Legislatura che ha catalogato e acquisito gli atti nel frattempo giunti, con gli stessi vincoli;

3) di dare mandato ai militari del Nucleo Speciale Commissioni Parlamentari di Inchiesta della Guardia di Finanza addetti alla tenuta dell'archivio della Commissione di procedere all'informatizzazione degli atti prodotti e della documentazione acquisita nella XVIII Legislatura, secondo le indicazioni fornite dal Presidente, procedendo alla relativa indicizzazione degli stessi.

